# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

DELLA

***METALTEX ITALIA S.P.A.***

## *PARTE GENERALE*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

SEDE LEGALE: Maslianico (CO) via XXV aprile 23

SEDE PRODUTTIVA: Montegiorgio (FM) via Egidio Morandi 3

INDICE


**INDICE** …… 2

**PREMESSA** 3

**INTRODUZIONE** 3

Il regime di responsabilità amministrativa degli enti 3
Presupposto di esclusione della responsabilità della società 10

**IL MODELLO** 12

L'attuazione del D.LGS 23172001 da parte della società 12
Linee guida di Confindustria 13
Obiettivi di Metaltex 14
La mappatura delle aree aziendali a rischio 14
Struttura, modifica e destinatari del modello 15
Elementi costitutivi del modello 17
Il codice etico 17
Whistleblowing 19
Il sistema whistleblowing 19
Introduzione del whistleblowing in Italia 19
L'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale 20
Le politiche e le procedure aziendali 21
Il sistema di deleghe e procure per l'esercizio di poteri delegati 22
Piano di comunicazione al personale e sua formazione 23
Comunicazione e formazione verso i dipendenti 23
Comunicazione e formazione verso fornitori e consulenti 24

**PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI 24**

**VERIFICHE PERIODICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI** 25

**PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO 25**

**ORGANISMO DI VIGILANZA 28**

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 28
Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza 30
Reporting dell'Organismo di Vigilanza 31
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

**DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO 33**
**RESPONSABILITA' DEI REATI NEI GRUPPI DI IMPRESA 34**

# 1. PREMESSA

Metaltex Italia Spa (di seguito semplicemente Metaltex) ha deciso di procedere alla predisposizione ed azione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito, il "Modello") in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una facoltà e non un obbligo, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governante, cogliendo - al contempo - l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei Reati.

Nella seduta del 23.12.2016 il Consiglio di Amministrazione di Metaltex approvava la prima versione del Modello.

In data 27/05/2025 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare la presente versione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01.

# 2. INTRODUZIONE

## 2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito semplicemente, il "Decreto"), titolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo – ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Con tale Decreto, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stato introdotto per la prima volta nell'ambito dell'ordinamento italiano, un *tertium genus* di

responsabilità a carico degli enti, qualificata come responsabilità amministrativa (ma in sostanza avente carattere penale).

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto viene definito il suo campo di applicazione trovando tale normativa, estensione agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
Restano, pertanto, esclusi dalla sua sfera di applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Tuttavia, affinché si possa configurare la sussistenza della responsabilità penale a carico dell'ente è necessario che sia stato commesso un reato, consumato oppure anche solo tentato, il cui titolo sia ritenuto idoneo a fondare tale responsabilità (c.d. ***catalogo dei reati presupposto***).
Ne consegue che non ogni reato produce gli effetti disposti dal d. lgs. n. 231/2001, essendo tali conseguenze contemplate per i soli reati espressamente elencati nello stesso decreto.

L'elenco dei reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente ed all'applicazione delle sanzioni, sopra indicate, è contenuto nella Sezione III° del Capo I° del Decreto (artt. 24-26).
Nella sua versione originaria, il Decreto circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell'ambito:

- dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare alle seguenti fattispecie:
  - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter Codice Penale);
  - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e comma 2, n. 1 Codice Penale);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);
  - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter Codice Penale);
  - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 Codice Penale);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale);
  - concussione (art. 317 Codice Penale);
  - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis Codice Penale).

Coerentemente alle indicazioni fornite sul punto dal Governo, il legislatore ha successivamente ampliato l'elenco dei reati la cui commissione comporta la responsabilità degli enti ai sensi del Decreto, ricomprendendovi anche:

- i *reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario* (ed in particolare i delitti di falsità in monete, di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p) (art. 25-bis del Decreto, aggiunto dall'art. 6 del D.L n. 350 del 25 settembre 2001, recante "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409);
- gli *"illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi*" (art. 25-ter del Decreto), così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile (false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in giudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
- i delitti *con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (art. 25 quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);
- *le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* di cui all'art. 583-bis del codice penale (art. 25-quater - 1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile");
- i *delitti contro la personalità e la libertà individuale* di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), 600-bis, primo comma c.p. (prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma c.p. (pornografia minorile), e 600-quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-bis, secondo comma, c.p. 600-ter, terzo e quarto comma c.p., e 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone");
- i *reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato* previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);

- i *reati transnazionali* di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");
- i *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*. L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha modificato il D. Lgs. 231/2001 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590, terzo comma), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (art.25-octies del D. Lgs. 213/2001). Con il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione;
- i *reati informatici* (art. 24-bis del D. Lgs. 213/2001). Con la Legge 48/2008 il legislatore ha ratificato la convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 del Consiglio d'Europa, ampliando il novero degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01 con la finalità di colpire una serie di reati attinenti alla criminalità informatica e, più in particolare, di sanzionare condotte e comportamenti che minano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni;
- I *delitti di criminalità organizzata* (art 24-ter del D. Lgs 213/2001 aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art 2, co.29) di cui artt. 416 c.p. ( associazione per delinquere), 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), 416 ter c.p. ( scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), art 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), art 407 c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo);
- i *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art 25-noves, D. Lgs 231/2001 aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009 n.99) con legge n.99/2009 il legislatore ha tutelato la violazione del diritto d'autore;
- i *delitti contro l'industria e il commercio* (art 25-bis 1, D.Lgs 231/2001 aggiunto dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99) con legge n.99/2009 il legislatore ha dimostrato di mirare alla tutela della correttezza delle relazioni commerciali mediante l'introduzione dell'art 25- bis.1 del D. Lgs 231/2001, che dispone la responsabilità degli enti in caso di consumazione di alcuni reati contro l'industria e il commercio;

- I *reati ambientali* (art 25- undecies D. Lgs 231/2001) con la legge del 7 luglio 2011n. 121 il legislatore ha dato attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
- *I reati in ordine a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art 25- noviesdecies D. Lgs. 231/2001 aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art 4);
- *I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c – art. 25 ter d. Lgs. 231/01.) e D. Lgs. 109/12 per i reati di impiego di cittadini di stati terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodicies d. Lgs. 231/01);*
- *razzismo e xenofobia (art 25-terdecies);*
- *traffico di influenze illecite* (art. 346 bis c.p.);
- *reati tributari* (D.Lgs. 74/2000 art. 25 quinquedecies);
- *Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 25 – D.lgs. 75/2020);*
- *Abuso d'ufficio (art. 25 – D.lgs. 75/2020);*
- *Dichiarazione infedele o omessa dichiarazione e indebita compensazione (R. tributari art. 25 quinquiesdecies – D.lgs. 75/2020);*
- *Contrabbando (art. 25 sexdecies – D.lgs. 75/2020);*
- *Reati agroalimentari;*
- *Delitto patrimonio culturale e riciclaggio beni culturali.*

L'attuale catalogo dei reati, verso i quali trova applicazione la normativa dettata del Decreto, è ora rappresentato da:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e il Patrimonio;
- reati contro la fede pubblica;
- i reati societari;
- reati in tema di abuso di mercato;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati contro la personalità individuale;
- crimini transnazionali;
- reati di omicidio e di lesioni colpose gravi o gravissime da infortuni sul lavoro o da malattie professionali;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impegno di denaro, beni o altre attività di provenienza illecita;
- delitti di criminalità informatica;
- reati di industria e commercio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati di criminalità organizzata;

- reati di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reato di corruzione tra privati e di impiego di cittadine di terzi stati con permesso irregolare;
- reato di razzismo e xenofobia;
- reati tributari;
- contrabbando;
- reati agroalimentari;
- delitto patrimonio culturale e riciclaggio beni culturali.

Inoltre, altra condizione, fondante la responsabilità dell'ente, è quella che il reato sia stato commesso da una **persona fisica in rapporto qualificato** con l'ente.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto citato, affinché l'ente risulti essere responsabile per i reati, espressamente elencati agli artt. 24 e 25, il predetto rapporto deve consistere, alternativamente, nel fatto che il soggetto rivesta:

a) una posizione apicale: cioè sia una persona che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (art. 5, lett. *a*);
b) un rapporto di sottoposizione del soggetto a persone in posizione apicale (art. 5, lett. *b*).

Tutto ciò, in ogni caso, non si profila sufficiente alla sussistenza della responsabilità a carico dell'ente. Affinché si configuri tale responsabilità, non costituisce condizione esaustiva che un soggetto, in posizione di vertice o di dipendenza nell'ambito dell'ente, commetta un determinato reato, occorre che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al contrario, l'Ente non sarà ritenuto responsabile se i soggetti di vertice, nel commettere il reato, abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con i termini interesse e vantaggio il legislatore ha voluto formulare due concetti giuridici profondamente diversi, dovendosi, infatti, distinguere un interesse "a monte" della persona giuridica, con una connotazione marcatamente soggettiva, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppur non prospettato *ex ante*.
Interesse e vantaggio possono, dunque, concorrere: il primo va valutato *ex ante*; il secondo *ex post*.

La condizione che "*il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" pone seri problemi di compatibilità con la categoria dei reati colposi di evento, quali quelli in

materia di infortunio sul lavoro (i *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)*.
Al riguardo, potrebbe sorgere il legittimo dubbio interpretativo che, con riferimento ai delitti colposi, il criterio dell'interesse e del vantaggio potrebbe essere interpretato non in riferimento agli eventi illeciti non voluti (omicidio o lesioni), bensì alla "condotta" che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'ente (omissioni attuative).
Il dato normativo, in ogni caso, è difficilmente superabile: ciò che ai sensi dell'art. 5 deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente non è la condotta costituente il reato, bensì il reato nella sua interezza e, quindi, necessariamente comprensivo di evento.
Ciò che rileva, pertanto, non è la violazione di regole cautelari o l'omessa attuazione degli obblighi di sicurezza, ma l'infortunio che da quella violazione o omissione ne è scaturito.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è autonoma e sussiste anche laddove il responsabile del reato non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia, e si aggiunge a quella, prettamente penale (e pertanto personale), della persona fisica che ha commesso, o concorso a commettere, il medesimo reato.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di una sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le tipologie di reato espressamente elencate nel decreto.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione (anche solo tentata) dei reati previsti dal Decreto medesimo sono:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare), aumentabile sino al triplo quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività (art. 21);
- sanzioni interdittive Tali misure, che prima della novella legislativa rappresentata dalla L. n. 3/2019, rimaneva confinata tra i 3 mesi (durata minima) e i 2 anni (durata massima), oggi a seguito della riforma normativa innanzi detta supera in maniera considerevole il limite tracciato precedentemente dal Legislatore.

  In particolare, per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 D.lgs. 231/2001 (rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*") la sanzione interdittiva avrà durata **non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni** ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata **non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni** ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto la reclusione fino a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'U.E. e il danno o il profitto sono superiori a 100.000€.

Altra rilevante novità introdotta dalla L. 3/2019 è il comma 5-bis dell'art. 25 D.lgs. 231/2001, che permette, solo con riguardo alla fattispecie di reato contemplate nell'articolo 25, di ottenere una **sanzione interdittiva attenuata** ovverosia **non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni** nel caso in cui, **prima della sentenza di primo grado**, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

## 2.2. PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La responsabilità dell'ente si fonda su una "colpa di organizzazione", come si evince dalla relazione ministeriale che ha accompagnato il D.Lgs. 231/2001.
Detta colpa non sussiste qualora l'ente abbia manifestato di aver attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei suddetti reati, in particolare mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 6, 1 comma, del D.Lgs. 231/2001, viene esclusa la responsabilità dell'ente per i reati *commessi da un soggetto in posizione apicale* qualora:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente si sia dotato di un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed il compito di curare il suo aggiornamento a curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo;
- l'ente ha predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello;
- gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello.

Pertanto, qualora il reato sia stato commesso dai vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se prova le predette condizione, ciò palesa un'evidente inversione dell'onere probatorio.

In altri termini, si parte dalla presunzione che, nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia già soddisfatto dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente.
Affinché ciò non accada, dovrà, invece, lo stesso ente dimostrare la sua estraneità ai fatti e ciò potrà fare, soltanto, provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.

L'ente, in tale condizione, è chiamato a dimostrare:

(i) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
(ii) di aver vigilato sull'effettiva operatività dei modelli e quindi sull'osservanza degli stessi;
(iii) che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati *commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza* se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; detta inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sostanza, in presenza di adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi, è esclusa la responsabilità dell'ente per i reati commessi dai sottoposti.

Recita, infatti, l'art. 7, 3 comma, che il modello, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, deve prevedere misure idonee:
(i) a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
(ii) a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Ai sensi dell'art. 6, 2 comma, del Decreto vengono individuate le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato "**Modello di Organizzazione e Gestione**" (di seguito semplicemente Modello) deve possedere al fine di realizzare l'obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell'ambito aziendale.

A tali fini il Modello deve in particolare:

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (cioè le attività nel cui ambito possono essere commessi reati);
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Metaltex ha avvertito, come meglio specificato nel rapporto di risk assessment, la necessità di adottare tutte le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizzativa interna alle nuove disposizioni del Decreto, predisponendo il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto medesimo, di cui il presente documento ne rappresenta una sintesi.

# 3. IL MODELLO

## 3.1 L'ATTUAZIONE DEL D. LGS. 231/2001 DA PARTE DELLA SOCIETA'

Metaltex, in coerenza con le proprie politiche aziendali, ravvisando, nella correttezza e nella trasparenza, i presupposti per lo svolgimento di tutte le attività aziendali, ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo".

Tale Modello, oltre a rappresentare la volontà della Società di adeguarsi alle normative del *D.Lgs. 231/2001*, costituisce un efficace sistema di informazione e sensibilizzazione di tutti gli operatori.

Metaltex, adottando il presente Modello, ha voluto adeguarsi oltre alla normativa sopra indicata anche alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria ed approvate, nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 6 febbraio 2002, e successivamente integrate in data 24 maggio 2004 ed in data 31 marzo 2008 ed infine aggiornate nel marzo 2014 ed infine nel giugno 2021.

### A. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (1) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti conspecifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

- Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:
  - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
  - segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
  - documentazione dei controlli effettuati.

---

1. *Il sistema di controllo esistente all'interno dell'ente, o sistema di controllo interno, "è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati" (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2006, pag. 35).*

## B. OBIETTIVI DI METALTEX

L'obiettivo primario del progetto è quello di attivare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto ed idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Il progetto è stato articolato in due segmenti:

1) il primo, avente quale obiettivo specifico la formalizzazione del Modello, secondo quanto previsto all'art 6.1, lettera (a) del Decreto.
   A tale fine è stata predisposta una mappatura delle aree aziendali a rischio reato, atta alla valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti e finalizzati a prevenire e ridurre tale rischio.
   Alla luce di tale valutazione si sono verificati e realizzati degli interventi migliorativi considerati necessari;

2) il secondo, mirato alla creazione dell'Organismo di Vigilanza, ex articolo 6.1, lettera (b) del Decreto.
   A tali fini, una volta enucleati i requisiti organizzativi necessari per il corretto funzionamento di tale Organo (autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione), si è provveduto all'identificazione delle figure che meglio rispondevano agli stessi, alla formalizzazione della relativa attribuzione di responsabilità, e quindi alla definizione delle modalità operative con le quali queste avrebbero dovuto essere esercitate.

## 3.2 LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

Metaltex ha quale proprio oggetto sociale lo svolgimento delle attività di costruzione di articoli casalinghi in filo di ferro, articoli in legno, in metallo e materie plastiche ed altri oggetti affini, loro importazione ed esportazione. La società può inoltre rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie in genere per obbligazioni di terzi, a favore di persone fisiche, giuridiche e, in particolare, anche a istituti bancari tutte le volte che l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno o necessario nell'interesse della società essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può svolgere servizi contabili per conto di terzi, con esclusione delle attività riservate dalla legge ad iscritti in albi professionali ed a società di revisione e fiduciarie; può anche assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.2, lettera (a), del Decreto, Metaltex - ha provveduto all'elaborazione della mappatura delle aree aziendali a rischio reato (c.d. "Attività Sensibili").

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, in considerazione dei loro specifici contenuti, risultano essere più esposte al **rischio** potenziale di commissione dei reati contemplati dal Decreto, ed enucleate nel rapporto di Risk assessment e gap analysis (che costituisce parte integrante del presente modello).

Inoltre, le procedure interne sono state fatte oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato, per ciascuna di esse, che il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio. Ciò ha comportato l'adozione di correttivi finalizzati a garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

L'elaborazione di detta mappatura, si è sviluppata sulla base dell'elenco dei singoli reati sanzionati ai sensi del decreto.
Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

La mappatura delle Attività Sensibili in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi – infatti – escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto così come evoluzioni processuali e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

## 3.3 STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello si compone di una **Parte Generale**, nella quale sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali, e di una **Parte Speciale**, contenente la descrizione delle fattispecie di reato sanzionate ai sensi del Decreto che potrebbero essere commesse nell'ambito delle Attività Sensibili della Società, nonché l'esame e la mappatura dei processi a rischio (rapporto delle interviste che costituisce parte integrante del presente Modello).

In particolare il documento, nella sua parte generale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del Decreto, descrive l'attività compiuta per la predisposizione del Modello e ne illustra gli elementi costitutivi.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV"), nell'esercizio dei suoi poteri, avrà facoltà di chiedere a Metaltex di aggiungere, come allegati del presente documento, ulteriori parti speciali dello stesso.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Metaltex di data 23.12.2016 nella sua prima versione ed in data 27/05/2025 nella sua revisione attuale.

In quanto atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione di Metaltex ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D. Lgs. 231/2001.
Per le altre modifiche, diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione di Metaltex ha dato mandato al Presidente e/o all'Amministratore Delegato della Società di provvedervi.

La disciplina e/o la conoscenza del presente documento si applica a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, e quindi ai componenti degli organi amministrativi ed ai dipendenti della Società, nonché, ove possibile, ai consulenti esterni, ai *partners* commerciali e finanziari, ai fornitori, ai clienti e – in generale – a tutti i terzi con i quali la Società intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali.
Il Modello è condiviso con i Dirigenti interessati delle "aree di rischio" che si impegnano ad informare i propri collaboratori degli scopi ed obiettivi perseguiti dal medesimo.

La Società si impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, ed a predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera ed allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

## 3.4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

In conformità alla normativa in vigore, Metaltex considera il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono *diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire* (di seguito i "Protocolli").

Nell'identificazione dei Protocolli, come innanzi indicato, la Società ha accolto integralmente, come innanzi detto, le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, sono gli elementi costitutivi del Modello:

1. il presente documento;
2. lo statuto sociale;
3. il Codice Etico;
4. il manuale della qualità;
5. l'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale (come da organigrammi interni);
6. le politiche e le procedure aziendali;
7. il Documento di valutazione dei rischi (DVR);
8. il sistema delle deleghe e delle procure per l'esercizio di poteri delegati (esplicitato nel rapporto d risk assessment);
9. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
10. il sistema disciplinare;
11. l'Organismo di Vigilanza.

**Il Codice Etico della società.**

Metaltex è dichiaratamente impegnata a promuovere alti livelli qualitativi – in senso etico – di gestione delle proprie attività.

In quest'ottica, la Società ha provveduto all'elaborazione ed alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23.12.2016, nella sua prima revisione, ed in data 27/05/2025 nella sua attuale revisione, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall'azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

- i valori morali ispiratori dell'attività della Società;

- il comportamento nel lavoro;
- il comportamento negli affari;
- la gestione dei conflitti di interesse;
- i provvedimenti aziendali in caso di inosservanza delle norme.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i dipendenti di Metaltex, così come per tutti i suoi clienti e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Metaltex ha deciso di:

- distribuirlo a tutti i dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- informativa ai clienti e fornitori;
- inserirlo nel sito web aziendale.

L'adesione di terzi (non dipendenti) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di collaborazione o di ogni altro tipo che si venga ad instaurarsi con la Società.

Gli organi di riferimento per l'attuazione del Codice Etico, in esso contemplati, hanno lo scopo di garantire l'osservanza ed il rispetto del Codice stesso, nonché fornirne la relativa interpretazione.

In particolare, rientrano nelle attività istituzionali di detti organi:

- diffondere con la massima incisività e operatività il Codice Etico presso i dipendenti della Società, i clienti, i fornitori, ed in genere presso tutti i terzi interessati;
- gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione delle leggi;
- fornire supporto interpretativo, attuativo e valutativo del Codice Etico, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, provvedendo nel caso di infrazioni all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- segnalare ai Dirigenti competenti le eventuali situazioni anomale, al fine di adottare i necessari provvedimenti correttivi.

## WHISTLEBLOWING

### Introduzione del whistleblowing in Italia

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (di seguito, "Legge"), che è stata adottata, dopo un iter legislativo avviato nel 2015, con l'intento di riformare la materia del whistleblowing nel settore pubblico e in quello privato, sopperendo così a uno scenario definito dalla Commissione Europea dal "carattere piuttosto generico e non esaustivo".

Per quanto attiene al settore privato, la Legge ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (in prosieguo, "Decreto 231"), al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Inoltre, entrava in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 con il quale si disponevano adempimenti, in capo alle Società anche di diritto privato, di adempimenti in tema di Whistleblowing.

In particolare, ai sensi del novellato articolo 6 del Decreto 231, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del Decreto 231(di seguito, "Modello") dovranno essere integrati al fine di prevedere misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma 2-bis. lett. a e b, del Decreto 231 – di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

### Sistema di whistleblowing

Metaltex al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di whistleblowing, oggi adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2023, recanti "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, Metaltex:

a) ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità

dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) tutela, tramite misure ad hoc, il segnalato.

In particolare, il sistema di Whistleblowing adottato da Metaltex è citato nel Codice Etico della Società e regolamentato da specifica procedura. Inoltre, ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Infine, ai sensi del comma 2-quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

**L'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale.**

Metaltex dispone di un'organizzazione gerarchica del lavoro che consente la chiara definizione di:

1. linee di dipendenza e riporto;
2. attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
3. contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini, tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative.
Nei predetti organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Metaltex si avvale, altresì, di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste

dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che, determinate attività, possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

**Le politiche e le procedure aziendali.**

Metaltex persegue l'obiettivo di fornire a tutti i suoi dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi ciò anche in perfetta adesione alla normativa del settore.

A tale proposito, la Società cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

1. la liceità e l'eticità dei comportamenti;
2. la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
3. la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
4. un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
5. adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
6. la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In tale ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla proceduralizzazione dell'intero processo dei rapporti con soggetti pubblici, degli acquisti, della gestione commerciale, dei movimenti finanziari, degli aspetti relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, dell'erogazione del servizio che, per i loro contenuti tipici, risultano essere tra quelli a più alto rischio, in Metaltex ai sensi del Decreto.

In dettaglio, il flusso procedurale è stato configurato in modo da garantire, quali principali momenti di controllo interno:

1. il rispetto di comportamenti etici e di anticorruzione nei rapporti con soggetti pubblici;
2. la rispondenza delle singole operazioni di acquisto alle previsioni del budget, così da assicurare l'utilizzo delle disponibilità economiche della Società per fini aziendali;
3. la netta separazione organizzativa tra le funzioni preposte all'acquisto e alla scelta del fornitore e la funzione autorizzata ad effettuare i pagamenti;
4. gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità sia alle Linee Guida UNI–INAIL e/o alla norma UNI ISO 45001 sia alla normativa vigente applicabile (D.Lgs. 81/2008);
5. tracciabilità dei flussi finanziari;
6. tracciabilità dei servizi resi.

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è, inoltre, garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati dalla Società, che incorporano i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

1. flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;
2. profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate;
3. specifiche modalità per la tracciatura dei dati, per cui anche a posteriori è possibile risalire alle risorse che hanno materialmente eseguito specifiche attività.

**Il sistema di deleghe e procure per l'esercizio di poteri delegati.**

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, Metaltex ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette "Deleghe", conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri delegati (di seguito "Procure") - confronto con Rapporto di Risk Assessment e Gap analysis in tema deleghe.

In particolare, Metaltex ha adottato un sistema di Procure e Deleghe pienamente coerente con la filosofia organizzativa e finalizzato alla costituzione di un valido strumento in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono stati l'inclusione, nel sistema di Procure e Deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno a Metaltex, contenendo vincoli di carattere:

1. <u>Qualitativo</u>
   Ogni soggetto destinatario di Deleghe o di Procure ha la possibilità di esercitare i poteri conferiti esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza;

2. <u>Quantitativo</u>
   Sono specificati gli importi massimi entro i quali le Procure e le Deleghe possono essere esercitate, con una definizione delle soglie differenziate in relazione alle

specifiche esigenze di business. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione/decisione viene attribuito al Consiglio di Amministrazione.

**Piano di comunicazione al personale e sua formazione.**

Per garantire l'efficacia del Modello, Metaltex si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.
Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, e collaboratori della società e per la loro formazione.

**A. Comunicazione e formazione verso i dipendenti**

- Comunicazione tramite *e-mail* al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una informativa da parte della Direzione per comunicare che Metaltex si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, allegando copia del Modello stesso. Tale informativa avrà in allegato un modulo di presa visione da trasmettere all'ODV debitamente sottoscritto a cura del dipendente in indirizzo.

- Consegna ai nuovi dipendenti della documentazione sopra descritta, e inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.

- Presentazione in aula a beneficio dei responsabili operativi della Società nel corso della quale:
  - si informa in merito alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
  - si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
  - si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
  - si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri dipendenti gerarchici, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili; si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'ODV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.
  - Sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato (sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001) dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Metaltex.

**B. Comunicazione e formazione verso fornitori e consulenti**

- Inserimento di specifica clausola contrattuale, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):
  - di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
  - di impegno al rispetto dello stesso;
  - di condizione risolutiva in caso di inosservanza della medesima.

# 4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti illeciti in generale, ed in particolare quelli che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- il Codice Etico di Metaltex;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali, le disposizioni particolari contenute nelle Parti Speciali, le procedure e i protocolli adottati ai sensi del Modello.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Metaltex;
- alle direttive della Direzione Generale.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono, altresì, ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Società, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

## 5. VERIFICHE PERIODICHE DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI

Il Modello è soggetto, su impulso e coordinamento dell'OdV e secondo le modalità dal medesimo stabilite, a due tipi di verifica:

- verifica circa l'osservanza del Modello (cd "audit"), ovvero circa le principali attività di controllo rispetto ai processi sensibili. La verifica è volta a valutare il rischio di commissione di Reati 231 e a identificare eventuali azioni tese alla mitigazione del rischio nonché al rispetto degli eventuali "piani di rientro" concordati con le varie strutture organizzative;

- verifica sul funzionamento del Modello. Tale verifica include una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati. Le attività sono volte a controllare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del Modello e del sistema da esso delineato. La cadenza e l'oggetto specifico delle verifiche sono definiti nel Piano di Audit annuale delle verifiche ai fini 231 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

## 6. PRINCIPI DI CONTROLLO A PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Il Modello prevede un sistema di controllo interno tale da garantire che i rischi di perpetrazione dei reati, individuati e gestiti secondo le modalità descritte e adeguatamente documentate, siano ridotti ad un "livello accettabile", dove la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata:

- **per i reati dolosi**: da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;
- **per i reati colposi**: dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello nonostante l'attività di vigilanza svolta dai soggetti Apicali.

Si è provveduto, in sostanza, a progettare quelli che il Decreto 231 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire". Le componenti del sistema di controllo operativo nella Società si compongono dei seguenti elementi principali:

a) struttura del sistema organizzativo formalizzato (soprattutto per quanto attiene all'attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti) mediante l'organigramma e le job description, che descrivono e regolamentano le attività delle varie strutture della società. Ciò al fine di

prevedere una adeguata ripartizione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto, il tutto nel rispetto della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei processi aziendali e nelle attività di gestione delle risorse finanziarie;

b) contratti di service, ovvero accordi infragruppo formalizzati che attribuiscono compiti e responsabilità alla società/struttura organizzativa competente allo svolgimento di specifici processi aziendali e che identificano i criteri e le modalità di calcolo dei relativi corrispettivi;

c) poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese (si fa particolare riferimento al sistema di deleghe e procure vigente in azienda). Ciò implica la definizione di una chiara assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio, in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

d) procedure operative e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni momenti di controllo e i soggetti incaricati di svolgerli. Tali procedure implicano la tracciabilità delle operazioni e dei controlli eseguiti e l'esistenza di un'adeguata documentazione sulle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;

e) adozione di un sistema di controllo di gestione dei flussi finanziari e di spesa adeguati e tracciabili, in modo che tutte le operazioni siano richieste, autorizzate, effettuate e verificate da soggetti differenti e con la previsione di livelli autorizzativi diversi in relazione agli importi gestiti;

f) implementazione di un sistema di remunerazione ed incentivazione caratterizzato dalla ragionevolezza degli obiettivi etici fissati che tengano in debito conto l'osservanza dei comportamenti e il rispetto dei valori della Società;

g) meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;

h) sistema di monitoraggio in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza o dell'insorgere di situazioni di criticità generale o particolare. Inoltre, il Modello 231 si avvale dei seguenti ulteriori elementi, necessari al suo corretto funzionamento:

(i) Codice Etico, come sopra definito, diffuso presso tutti i dipendenti e collaboratori esterni del Gruppo;

(ii) proceduralizzazione delle attività aziendali sensibili ai sensi del Decreto 231, mediante i "Protocolli/Procedure 231", al fine di:
- definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
- oggettivare e circostanziare i meccanismi di controllo atti a minimizzare i rischi di commissione dei Reati 231, identificandone i soggetti responsabili;
- garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

(iii) nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo e suo funzionamento, disciplinato dal relativo Regolamento. A tale soggetto viene attribuito il compito di gestire e sovrintendere al Modello ai sensi del Decreto 231. Per il suo corretto ed efficace funzionamento, si è predisposto un Regolamento interno che disciplina la composizione, le attività, le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni, le modalità di votazione e i soggetti interlocutori dell'OdV;

(iv) sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori, da applicare nei confronti di tutti i dipendenti/collaboratori dell'azienda, volti a punire coloro che pongano in essere operazioni in violazione del Modello e delle procedure aziendali rilevanti ai fini 231, che abbiano agevolato o reso possibile la commissione di un reato presupposto o che abbiano indebolito in maniera significativa il sistema di controllo. Ciò presuppone l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto del le leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

(v) operatività di un canale di segnalazione dell'illecito (cd. whistleblowing) indirizzato all'OdV che riveste anche il ruolo di "Funzione di Conformità". Sono incoraggiati a rivolgersi all'OdV i dipendenti, collaboratori, cittadini o terzi che ritengano di segnalare presunti reati, illeciti o violazioni del Modello 231. Tali informazioni sono gestite nel completo rispetto della riservatezza del segnalante, che è altresì tutelato da atti ritorsivi nei suoi confronti. Il sistema disciplinare prevede sanzioni applicabili a chi viola il dovere di riservatezza e/o le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

# 7. ORGANISMO DI VIGILANZA

## *7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza*

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.
Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto.
In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono - e saranno - scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.
I componenti interni non potranno essere scelti tra dirigenti responsabili di funzioni che abbiano attinenza
con le aree aziendali a rischio di reato e, in ogni caso, non dovranno appartenere alle aree di business aziendale.
In caso di nomina di un componente esterno, lo stesso non dovrà avere rapporti commerciali con la Società che possano configurare ipotesi di conflitto di interessi.
In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, Metaltex ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di natura collegiale, interno alla Società, dotato di autonomia ed indipendenza dagli altri organi societari e di controllo interno.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
All' Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione.
I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, provvisti dei requisiti di:

- autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al Consiglio di Amministrazione.

- professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

In tema di professionalità, nell'Organismo di Vigilanza saranno presenti almeno:

- competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell' identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
- competenze gestionali: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi
  aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli correlati.
- competenze ispettive: esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica fino a revoca e sono in ogni caso rieleggibili.
L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento delle proprie attività, che comunica al Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n 231/2001a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione in sede amministrativa per uno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 185, 187-bis e 187-ter del TUF;

- sussistenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409 septiesdecies c.c.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV, potrà avvenire soltanto mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Metaltex, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.
Ove sussistano gravi ragioni di convenienza, il Consiglio di amministrazione procederà a disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale e, ove non coinvolti, degli altri membri dell'O.d.V.- la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'intero Organismo ad interim.

### *7.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza*

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:
- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- propone l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:
- collaborare con la direzione aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;

- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.
- Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Funzione Internal Auditing della società e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate ricorrere a collaborazioni esterne specialistiche.

L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

### *7.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte.

L'OdV di Metaltex si riunisce almeno con cadenza trimestrale e potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### *7.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.
Per ciascuna "area a rischio reato" saranno identificati uno o più "Responsabili Interni" che dovranno, tra l'altro, fornire all'OdV i flussi informativi periodici definiti. Anche nel caso in cui,

nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare dovrà essere inviata una segnalazione "negativa".
È stato istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato, e precisamente odvmtxi@metaltex.com, al quale potranno essere inviate eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Inoltre le segnalazioni potranno essere inviate presso il seguente indirizzo:
*METALTEX ITALIA SPA*
*VIA XXV APRILE 23*
*MASLIANICO - CO*

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.
Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta.
Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni,

dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

## 8. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.
In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente - che abbia sede in Italia - può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati – contemplati dallo stesso Decreto – commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 codice penale, con riferimento alla punibilità dei reati commessi all'estero, si devono essere verificate (nell'Allegato B – "Articoli del Codice Penale richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2001", sono descritte le fattispecie dei reati);
- non si procede nei confronti dell'Ente nello Stato in cui è stato commesso il fatto.

## 9. RESPONSABILITA' DEI REATI NEI GRUPPI DI IMPRESA

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, si deve rimandare, quindi, alla normativa codicistica per poter gestire in maniera corretta il tema della responsabilità nei gruppi di impresa.
La norma più rilevante è rappresentata dall'art. 2497 c.c. che regolamenta i profili di responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società soggetta a tale attività.

Metaltex risulta essere partecipata al 100% dalla società **Metaltex Holding S.A.** (società di diritto svizzero).

Ogni società è dotata di una propria autonoma responsabilità e, pertanto, non si delinea una responsabilità di Metaltex di default in relazione alle attività ed alle azioni svolte dalle società controllante.

Ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo.

Ogni società dovrà nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di vigilanza delle varie società facenti parte del gruppo dovranno cooperare tra di loro e dovrà essere garantito un continuo flusso di informazioni.

Inoltre, al fine di rendere maggiormente effettiva l'identità disgiunta delle sopra indicate realtà societarie appartenenti al Gruppo, la loro indipendenza operativa e decisionale, l'Organo amministrativo (rappresentato dal Consiglio di Amministrazione), ha implementato proprie linee guida garantistiche della autonomia decisionale della società in cui sono chiamati ad operare.

Gli stessi organi, infine, hanno espressamente dichiarato – in sede di approvazione del presente Modello – di rispettarne i dettami (ivi compreso i valori del Codice Etico) e di evitare, nonché impedire, situazioni di conflittualità nel peso decisionale e nelle scelte di autonomia da condurre in sede di deliberazione.

Allegati:

- parte speciale 1
- parte speciale 2
- parte speciale 3
- parte speciale 4
- parte speciale 5
- parte speciale 6
- parte speciale 7
- parte speciale 8
- parte speciale 9
- parte speciale 10
- parte speciale11
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare.

Maslianico, lì 27/05/2025

**Metaltex Italia Spa**
Il Legale Rappresentate Pro tempore

ALLEGATO 1

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## A. DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

L'obiettivo di questo paragrafo consiste nel dettare dei criteri generali di identificazione del soggetto nei cui confronti risulti essere possibile la commissione di un delitto, ex D.Lgs. 231/01, contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Per ciò che concerne il reato di corruzione, le figure che vengono ad assumere rilevanza sono rappresentate dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, e nello specifico:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p. è considerato pubblico ufficiale colui il quale eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*"[1].

Giurisprudenza costante, sul punto, ha delineato una serie di indici rivelatori del carattere pubblicistico dell'ente che svolga un pubblico servizio, sintetizzandoli come di seguito:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Pertanto, l'elemento che si pone come discriminante al fine di individuare se un soggetto rivesta, o meno, la qualità di incaricato di un pubblico servizio consiste non nella natura giuridica dell'ente, ma nelle funzioni affidate al medesimo soggetto, le quali devono essere rappresentate dalla cura di interessi pubblici o dal soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Anche per quanto riguarda i reati di malversazione, truffa e frode ai danni dello Stato o di altri enti pubblici, ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del conseguente Modello, Metaltex, in via prudenziale, intende adottare un'interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione.

_____

[1] *Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la pubblica funzione - da norme di diritto pubblico, in assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.*

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire un sintetico elenco in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come "Pubblica Amministrazione".

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, e determinata ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. come innanzi specificato, fa si che siano meritevoli di analisi le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
   - *parlamentari e membri del Governo;*
   - *consiglieri regionali e provinciali;*
   - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
   - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
   - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)
   - *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
   - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle

strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze, dipendenti di ministeri ecc.);
- *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali* (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-*bis* c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata a l'amministrazione aventi funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche *"alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione".*

Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
- *Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;*
- *Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A., Enia S.p.A..*

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

## B. TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Metaltex.

### I. CORRUZIONE

- *Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per un atto d'ufficio*
- *Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

*Fattispecie*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.
Il reato si configura, altresì, nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.
Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

La fattispecie rappresentata dal reato di corruzione, pertanto, si viene a differenziare dalla concussione, ciò in quanto, nella prima tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato al raggiungimento di un vantaggio reciproco, mentre nella seconda forma di reato (concussione) il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

- *Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti*
- *Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*
- *Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione*

*Fattispecie*

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

- *Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri*

*Fattispecie*

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio.

A tale norma è stato aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche "alle persone

che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

*Esempio*

Dare indebitamente del denaro ad un funzionario di un ente pubblico per ottenere l'assegnazione di una gara d'appalto indetta da detto ente.

- *Art. 314 del Codice Penale – Peculato*

*Fattispecie*

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio.

- *Art. 319 quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità*

*Fattispecie*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

- *Art. 323 del Codice Penale – Abuso d'ufficio*

*Fattispecie*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

- *Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari*

*Fattispecie*

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento.

*Esempio*

Pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico della Società.

## II. REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- *Art. 316 del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato*

*Fattispecie*

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A tale norma è stato aggiunto il periodo: "*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"*; ricordiamo che il dispositivo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità".*

- *Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea*

*Fattispecie*

Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Concorso nel reato di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea commesso da propri assicurati o propri garantiti, mediante consapevole rilascio di coperture assicurative o garanzie fidejussorie finalizzate a consentire l'erogazione indebitamente destinata.

*Esempio*

Nell'assunzione dei rischi cauzioni, emettere polizze fidejussorie a garanzia dell'anticipo di contributi a fondo perduto da parte dello Stato nella consapevolezza che tali erogazioni verranno distratte dal loro fine.

- *Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

*Fattispecie*

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
In questo caso non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.
Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).
A tale norma è stato aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 il periodo: *"La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"* ; il dispositivo in questione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni *"chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee".*

*Esempio*

Falsificare i questionari finalizzati ad ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale dipendente in materia di sicurezza o altre forme di formazione.

- *Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture*

*Fattispecie*

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

## III. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

- *Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite*

*Fattispecie*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"

## IV. TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- *Art. 640, comma1 e 2, n.1, del Codice Penale – Truffa*

*Fattispecie*

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione

- *Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

*Fattispecie*

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti Pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

*Esempio*

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara, fornire dati non veritieri per ottenerne l'aggiudicazione.

- *Art. 640-ter, 1 comma, del Codice Penale - Frode informatica*

*Fattispecie*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

*Esempio*

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

## V. FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

- *Art. 356 del Codice Penale – Frode nelle pubbliche forniture*

*Fattispecie*

Il reato si configura qualora venga commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

## VI. CONCUSSIONE

- *Art. 317 del Codice Penale – Concussione.*

*Fattispecie*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, danaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fine del D. Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

## VII. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- *Art. 377 bis del Codice Penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

*Fattispecie*

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fine del D. Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente della società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato sopra descritto.

## VIII. BANDI PUBBLICI

- *Art. 353 del Codice Penale – Turbata libertà degli incanti*

*Fattispecie*

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà. Il reato è stato introdotto dalla L. 137/2023.

- *Art. 353 bis del Codice Penale – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*

*Fattispecie*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

## C. PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

I reati sopra considerati vengono ad avere quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Alla luce di quanto sopra, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per Metaltex sono rappresentate da:

1. Gestione delle autorizzazioni rilasciate da Enti Pubblici;
2. Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale con soggetti appartenenti ad enti pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
3. Gestione degli adempimenti per la partecipazione a bandi di gara pubbliche per l'affidamento di progetti di fornitura;
4. Adempimenti necessari alla gestione dei contratti con soggetti pubblici;
5. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in tema sicurezza ed ambiente;
6. Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali (ATS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti Locali, Ufficio del Catasto, Camera di Commercio, Università, NAS) relativi allo svolgimento dell'attività;
7. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, legati alla produzione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, all'emissione di fumi e alla produzione di inquinamento acustico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
8. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
9. Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria e con gli organi di polizia tributaria in occasione delle ispezioni e degli accertamenti;
10. Gestione di beni mobili registrati - parco auto;
11. Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi;
12. Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
13. Negoziazione di contratti di acquisto di consulenze con soggetti pubblici;
14. Gestione delle pubbliche relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione;
15. Gestione dei rapporti con i centri per l'impiego (o altri soggetti demandati dalla PA) per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
16. Gestione dei finanziamenti pubblici;
17. Gestione del processo di selezione ed assunzione di personale;
18. Gestione delle sponsorizzazioni/donazioni/omaggi;

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza;

- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi;
- selezione ed assunzione del personale;
- gestione degli omaggi;
- gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate idonee procedure aziendali finalizzate al controllo interno ed alla prevenzione di comportamenti delittuosi nell'ambito del processo aziendale di riferimento.

## D. DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere sia da Amministratori, dirigenti e dipendenti (di seguito semplicemente *soggetti aziendali*) operanti nelle aree di attività a rischio, sia di collaboratori esterni e *partner*.

È peraltro, in termini generali, fatto divieto ai suddetti collaboratori esterni e *partner* di conferire a terzi appalti, servizi, consulenze, ecc., salvo espresso consenso di Metaltex la quale si riserva la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità morale e professionale dei soggetti interessati.

Ciascuno di tali soggetti è pertanto, in virtù di apposite clausole contrattuali, laddove contemplate, tenuto a conoscere e rispettare i principi e le procedure previste dalla presente Parte Speciale, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

## E. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In coerenza con quanto statuito dalle disposizioni del Codice Etico, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato considerate nella presente sezione, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede quali principi di comportamento – richiesti sia a carico dei soggetti aziendali, in via diretta, sia a carico dei collaboratori esterni e *partner*, per tramite di specifiche clausole contrattuali, – di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- evitare qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.

In conformità a tali principi è fatto, pertanto, divieto di:

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione o collocazione di questo presso terzi;
- prendere in esame segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti o *partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi consulenti o *partner;*
- prendere in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e dal Codice Etico.
  In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- effettuare prestazioni in favore dei *partner* e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- scegliere collaboratori esterni o *partner* per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore, organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;

- ricevere denaro o altre utilità a vantaggio dell'azienda da privati che possano trarre un vantaggio da decisioni o scelte assunte nell'ambito dell'attività della Società.

Al fine di assicurare il rispetto di detti divieti:

- i responsabili delle funzioni che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione devono:

  - fornire per iscritto ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
  - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;

- l'incarico, conferito a soggetti esterni, di rappresentare Metaltex nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincola detti soggetti esterni all'osservanza del Modello;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni, contributi o finanziamenti devono essere assolutamente veritiere;
- chiunque venga a conoscenza di comportamenti a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in via diretta o indiretta, deve segnalarlo all'ODV. In particolare, in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale nei confronti di un dipendente o di altri collaboratori, occorre non dare seguito alla richiesta e informare immediatamente il proprio responsabile e/o l'ODV.

## F. PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO

Ai fini dell'attuazione dei principi generali posti dalla precedente sezione E), tutti i soggetti aziendali, i collaboratori ed i *partners* devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto, altresì, delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare:

- la Società non tollera comportamenti di soggetti aziendali, collaboratori o *partner* che non intendano conformare il loro operato al principio della stretta osservanza del Modello, delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui la Società opera;
- tutti i soggetti aziendali, i collaboratori ed i *partner* che assumono impegni di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione devono essere muniti di specifica procura al fine di determinare, in modo specifico ed univoco, l'identità, la qualifica e i poteri del delegato;

- eventuali criticità emerse nel corso del rapporto con la Pubblica Amministrazione dovranno essere immediatamente riferite in forma scritta all'Organismo di Vigilanza;
- i contratti con eventuali *partner* e consulenti devono essere formulati in forma scritta, con espressa indicazione dei termini e delle condizioni pattuite;
- i contratti con eventuali *partner* e consulenti devono contenere clausole e condizioni che richiamino alla conoscenza e al rispetto del Decreto e del Codice Etico della Società;
- i consulenti ed i *partner* devono essere scelti in modo trasparente, imparziale e ricostruibile *ex post* nelle motivazioni (es. utilizzando apposite *check list*);
- gli incarichi conferiti ai consulenti ed ai *partner* non possono essere da questi ultimi subappaltati, delegati o comunque affidati a soggetti terzi, salvo espresso consenso da parte di Metaltex, condizionato all'accertamento dell'esistenza dei presupposti di correttezza, moralità, professionalità e economicità richiesti per la scelta di tutti i *partner* e consulenti;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, dovendo risultare da apposita documentazione che giustifichi la spesa e ne indichi il destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e completi al fine di garantire la correttezza della valutazione della Pubblica Amministrazione;
- nel caso di ottenimento di detti finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi erogati;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o altri enti pubblici, anche esteri), devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie o attività analoghe (verifiche tributarie, sequestri e perquisizioni, accertamenti ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati ed il competente Responsabile della funzione. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le ulteriori procedure – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – previste dalla Società ai fini dello svolgimento di talune specifiche attività.

## G. PROCEDURE

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.

1. La gestione delle visite ispettive da parte di Enti pubblici di vigilanza che ne garantisca la completa collaborazione e trasparenza come da apposita procedura aziendale formalizzata.
2. La selezione di dipendenti, periti, medici, consulenti e fornitori avviene secondo procedure formalizzate predisposte dalla Società.
3. Il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata.
4. I pagamenti seguono le apposite procedure interne di autorizzazione alla spesa, richiamate nella parte generale del Modello.
5. I contributi vengono richiesti ed utilizzati secondo quanto disposto dalle procedure interne;
6. Alle ispezioni tributarie, giudiziarie, amministrative ed ai controlli ministeriali devono partecipare i dipendenti espressamente incaricati, come da procedura (linee guida) formalizzata della Società, che devono altresì provvedere ad informare l'ODV sull'inizio di ogni attività ispettiva e fornire allo stesso copia dei verbali di ispezione.
7. La Società assicura la corretta comunicazione ai Destinatari di disposizioni, procedure e circolari, anche attraverso la rete intranet aziendale.
8. La Società gestisce il sistema informatico in modo tale da assicurare il rispetto del Modello, predisponendo procedure e controlli informatici atti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

# ALLEGATO 10

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
## *ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## *Altri Reati*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce alle residue fattispecie criminose contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 le quali non rientrano nelle categorie dei reati innanzi indicati ed alle quali sono dedicate le precedenti parti speciali.

Trattasi in particolare dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001), dei reati contro la personalità individuale (art. 25 quiquies del D.Lgs. 231/2001), dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25 quater del D.Lgs. 231/2001) e dei reati transnazionali contemplati nell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n.146, art. 10 (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio ex art. 648 bis c.p., impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p.) reati concernenti il traffico di immigrati, quali il procurato ingresso illegale di immigrati nello Stato, reati concernenti intralcio alla giustizia.

Le predette fattispecie di reato risultano essere solo astrattamente ipotizzabile in capo a Metaltex e la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società.

### 1. REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO.

Al fine di comprendere gli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una elencazione dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili a Metaltex è collegato il regime di responsabilità a carico di quest'ultima.

I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

#### A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*
- *Art. 454 del Codice Penale – Alterazione di monete*
- *Art. 455 del Codice Penale – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*
- *Art. 457 del Codice Penale – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*
- *Art. 459 del Codice Penale – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*

- *Art. 460 del Codice Penale – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*
- *Art. 461 del Codice Penale – Fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*
- *Art. 464 del Codice Penale – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*

## B. AREE A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/01.

L'attività sensibile identificata consiste nella gestione della cassa contanti.

Tale gestione è rappresentata dell'attività relativa alla gestione delle casse contanti, in particolare, con riferimento all'espletamento delle operazioni amministrative interne (pagamenti delle missioni al personale, delle competenze relative al personale).

## C. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso in monete è stato attuato attraverso l'implementazione di apposita procedura, attraverso la quale sono stati disciplinati i seguenti aspetti:

- ruoli e responsabilità;
- regolamentazione di cassa;
- tracciabilità delle operazioni;
- segregazione dei compiti;
- monitoraggio della gestione della cassa;
- procure e deleghe.

## 2. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies,* il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

## A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù*
- *Art. 600 bis del Codice Penale – Prostituzione minorile*
- *Art. 600 ter del Codice Penale – Pornografia minorile*
- *Art. 600 quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico*
- *Art. 600 quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*
- *Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone*
- *Art. 602 del Codice Penale – Acquisto ed alienazione di schiavi*
- Art. 609 undecies del Codice Penale – Adescamento di minorenni
- Art. 583 bis del Codice Penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va specificato che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che, consapevolmente, agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

## B. AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
2. in astratto, conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

## C. DESTINATARI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

L'obiettivo della presente Parte Speciale consiste nel far sì che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale.

### 3. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 *quater* al D.Lgs. 231/2001.

#### A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 270 del Codice Penale – Associazioni sovversive*
- *Art. 270 bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico*
- *Art. 270 ter del Codice Penale – Assistenza agli associati*
- *Art. 270 quater del Codice Penale – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 quinquies del Codice Penale – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*
- *Art. 270 sexies del Codice Penale – Condotte con finalità di terrorismo*
- *Art. 280 del Codice Penale – Attentato con finalità terroristiche o di eversione*
- *Art. 289 bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*
- *Art. 302 del Codice Penale – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato*
- *Artt. 304 e 305 del Codice Penale – Cospirazione politica mediante accordi e cospirazione politica mediante associazione*
- *Artt. 306 e 307 del Codice Penale – Banda armata, formazione e partecipazione di cospirazione o di banda armata*

**Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali.**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, devono essere presi in esame, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, anche i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che, il reato stesso, sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, possa divenire, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater,* presupposto per l'affermazione della responsabilità della società.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

**Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli, ovvero sapendo gli stessi saranno destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Affinché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non risulti necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette altresì un reato chiunque:

1. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
2. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
3. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e:

a) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato;
b) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, affinché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.
Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale.
In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente.

La previsione del rischio di verificazione dell'evento, nonché la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa, devono comunque desumersi da elementi univoci ed obiettivi.

## A. AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risulterebbero essere le operazioni finanziarie o commerciali con:

- persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati dall'OdV e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;

- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

Tuttavia, dal momento che Metaltex non svolge la propria attività anche in territorio internazionale e con soggetti stranieri, si ritiene remoto che sussista allo stato attuale rischio di verificazione delle condotte illecite previste nella presente Parte Speciale, in virtù dei controlli posti in atto dalla società.

## 4. REATI TRANSNAZIONALI.

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal Legislatore:

1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3) è necessario che la condotta illecita:
    - sia commessa in più di uno Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
    - sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

### A. TIPOLOGIA DI REATI

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- *Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere*
- *Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione a delinquere di tipo mafioso*
- *Art. 291 quater del DPR n. 43/1973 – Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Art. 74 del DPR n. 309/1990 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*
- *Art. 648 bis del Codice Penale- Riciclaggio*
- *Art 648 ter del Codice Penale – Illecito impiego di capitali*

- *Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, del D.Lgs. 286/1998 – Traffico di immigrati*
- *Artt.377 e 378 del Codice Penale - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale*

## B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività svolta gli Amministratori, i Sindaci, i soggetti che operano per la Società di Revisione (qualora presente in azienda), i Dirigenti ed i Dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della società;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Metaltex siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

## 5. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

La corresponsabilizzazione dell'ente per questi tipi di reato era da tempo auspicata da molti commentatori, posto che si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa.

Il nuovo articolo 25 novies, prevedendo la commissione di tali reati all'interno della società, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, dispone, a carico dell'ente, le sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

### A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 171, 1 comma, lett. A bis) e comma 3 L.633/1941*

Il presente articolo punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
L'inserimento del delitto nel D. Lgs. 231/2001 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In quest'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

- *Art. 171 bis L.633/1941*

La disposizione, introdotta dal D.Lgs. n. 489/1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

Da notare, ad ogni modo, che la disposizione non contiene alcuna definizione del proprio oggetto di tutela: il software.

Per ricostruirne l'esatta portata risulta essere necessario il riferimento alle disposizioni civilistiche contenute nella medesima legge.

In particolare, l'art. 2 della legge sul diritto d'autore tutela *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore* mentre esclude dalla tutela *le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce*.

L'articolo è composto in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, mentre il secondo, inserito dal D.Lgs. n.169/99, tutela invece le banche dati.

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio.

Ad oggi, quindi, è prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma opera il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.

La seconda tematica del comma consiste nell'elenco delle condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte ora esaminate sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Con la novella del 2000 il legislatore, nel sostituire il fine di profitto a quello di lucro, ha inteso ampliare l'ambito di applicazione della norma, per ricomprendervi anche quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Pertanto, la riforma dell'elemento soggettivo avrà forti ricadute sull'eventuale punibilità dell'ente, posto che, in tal modo, si può configurare il reato anche qualora, all'interno di

una struttura, vengano usati, a scopi lavorativi, programmi non originali, al solo fine di risparmiare il costo dei software originali.

Nel secondo comma dell'articolo 171bis ad essere tutelate sono, invece, le banche dati; per esse intendendosi, riportandosi all'art. 2 della stessa legge, le *raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.*

- *Art. 171 ter L.633/1941 modificato dalla L. 93/2023*

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

- *Art. 171 septies L.633/1941*

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

- *Art. 171 octies L.633/1941*

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In adozione ai principi contenuti e divulgati nel Codice Etico, nonché nella parte generale del presente Modello per tutti i soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente sezione;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

## 6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 15 comma 7 lett. a) della Legge 99/2009 inserisce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis.1 che consente la punibilità dell'ente collettivo per i delitti contro l'industria e il commercio previsti nel codice penale.

## A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*
- *Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*
- *Art. 513 – Turbata libertà dell'industria o del commercio*
- *Art. 513 bis – Illecita concorrenza con minaccia o violenza*
- *Art. 514 – Frodi contro le industrie nazionali*
- *Art. 515 – Frode nell'esercizio del commercio*
- *Art. 516 – Vendita sostanza alimentari non genuine come genuine*
- *Art. 517 – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*
- *Art. 517 ter – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*
- *Art. 517 quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari*

## 7. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già annoverati dall'articolo 10 della legge n. 146/2006 che prevedeva alcuni delitti associativi tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, seppur circoscrivendo la stessa responsabilità alle ipotesi in cui i reati rivestissero carattere transnazionale.

## A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere*
- *Art. 416 bis c.p.- Associazione di tipo mafioso*
- *Art. 416 ter c.p.- Scambio elettorale politico-mafioso*
- *Art. 630c.p.- Sequestro di persone a scopo di estorsione*

## 8. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019 dà attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
L'art. 5 comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

## A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.*
- *Art. 1 Legge 401/1989: Frode in competizioni sportive*
- *Art. 4 Legge 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*

La predetta fattispecie di reato risulta essere solo astrattamente ipotizzabili in capo a Metaltex e la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società

## 9. CONTRABBANDO

Tra le modifiche contenute nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 17 luglio 2020, relative al Decreto Legislativo 14 Luglio 2020 n. 75, con il quale si dava attuazione della cd. Direttiva PIF – ossia la direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale – e con il quale vengono

ricomprese al novero del modello 231 alcuni istituti di diritto doganale, è stato introdotto l'art. 25-sexiesdecies relativo al contrabbando che prevede *"In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed )".*

## A. TIPOLOGIA DI REATI

- *Art. 282 del DPR 43/1973 – contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*
- *Art. 283 del DPR 43/1973 – contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine*
- *Art. 284 del DPR 43/1973 – contrabbando nel movimento marittimo delle merci*
- *Art. 285 del DPR 43/1973 – contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*
- *Art. 286 del DPR 43/1973 – contrabbando nelle zone extra doganali*
- *Art. 287 del DPR 43/1973 – contrabbando per indebito usi di merci importate con agevolazioni doganali*
- *Art. 288 del DPR 43/1973 – contrabbando nei depositi doganali*
- *Art. 289 del DPR 43/1973 – contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*
- *Art. 290 del DPR 43/1973 – contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
- *Art. 291 del DPR 43/1973 – contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*
- *Art. 291-bis del DPR 43/1973 – contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Art. 291-ter del DPR 43/1973 – circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Art. 291-quater del DPR 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
- *Art. 292 del DPR 43/1973 – Altri casi di contrabbando*
- *Art. 293 del DPR 43/1973 – Equiparazione del delitto tentato a quello consumato*
- *Art. 294 del DPR 43/1973 – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato*
- *Art. 295 del DPR 43/1973 Modificato da: Legge del 29/09/2000 n. 300 – Circostanze aggravanti del contrabbando.*

Le recenti modifiche introdotte nella GU dello scorso 15 luglio c.a., aggiungono al modello 231 l'art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando al quale segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la

quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una restitutio ad integrum con contestuale ripristino dello status quo ante, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.
La ratio sottesa alle sanzioni interdittive è, invece, differente in quanto è necessario un mero rinvio all'art. 9 co. 2 lettere c), d) ed e) TULD nelle quali viene disciplinato il divieto di contrarre con la PA e le seguenti esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca dei benefici già concessi, nonché l'assoluto divieto di pubblicizzare i propri servizi.

## B. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Il rapporto tra la nuova responsabilità ex Decreto Legislativo 231 dell'ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale. Anche in questa materia si porrà il tema delle sorti della responsabilità dell'ente in relazione all'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l'estinzione del reato non esclude la responsabilità dell'ente, anche se il pagamento in oggetto è effettuato dallo stesso.

L''articolo 10 della legge 146/2006 già prevede la responsabilità dell'ente per il delitto – se transnazionale – di cui all'articolo 291-*quater* del Testo Unico Doganale (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). La risposta sanzionatoria è pesante: sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
Con il nuovo articolo 25-*sexiesdecies* tale delitto associativo sarà imputabile ad un ente a prescindere dalla sua connotazione transnazionale: tuttavia con una cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.
Trattasi di vicenda normativa analoga a quella a suo tempo verificatasi per il delitto di riciclaggio, prima rilevante solo nella connotazione transnazionale ai sensi della legge 146 e poi trasposto *tout court* nel Decreto Legislativo 231 (articolo 25-*octies*), con contestuale abrogazione della relativa previsione nell'ambito della legge 146.

La predetta fattispecie di reato risulta essere solo astrattamente ipotizzabile in capo a Metaltex e la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società

## 10. REATI AGROALIMENTARI

Il DDL "Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari" ha incluso i reati agroalimentari nel catalogo dei rati presupposto 231/01.

- Art. 515 c.p.: la cui previsione tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, dunque, sia l'interesse dei consumatori che quello di produttori e commercianti in tema di concorrenza sleale.
- Art. 517-quater c.p.; "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote
- Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"
- Art. 440 c.p. : "contaminazione , adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali" punito con sanzione pecuniaria da 500 a 800 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da 1 a 2 anni.
- Art. 440-bis c.p. "importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali, acque pericolose" punito con sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività da 6 mesi a 1 anno;
- Art 440-ter c.p. Omesso ritiro di alimenti , medicinali, acque pericolose punito con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività fino 6 mesi
- Art. 440-quater "informazioni commerciali ingannevoli o pericolose" punito con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a 6 mesi
- Art. 442c.p. "Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate"
- Art. 444 c.p. "Commercio di sostanze alimentari nocive"

Le predette fattispecie di reato risultano essere solo astrattamente ipotizzabili in capo a Metaltex la cui commissione risulta essere difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società

## 11. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La L. 22/2022 ha introdotto nuovi articoli inerenti alla tutela del patrimonio culturale.

L'art. 25 septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"

- *Art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali"*
- *Art. 518 ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali"*
- *Art. 518 – quater c.p. "Ricettazione di beni culturali"*
- *Art. 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"*
- *Art. 518-novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"*
- *Art. 518-decies c.p. "Importazione illecita di beni culturali"*

- *Art. 518-undecies c.p. "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"*
- *Art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"*
- *Art. 518-quaterdecies c.p. "Contraffazione di opere d'arte"*

L'art. 25 duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"

- *Art. 518 sexies c.p. "Riciclaggio di beni culturali"* punito con reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
- *Art. 518 terdecies c.p. : "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"* punito con reclusione da 10 a 16 anni.

Tutte le suddette fattispecie di reato non possono trovare attualmente realizzazione nel contesto operativo e per la particolarità del business di Metaltex.

# ALLEGATO 11

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## *Responsabilità dei reati nei gruppi di impresa*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

La presente Parte Speciale riferisce della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 nel gruppo di imprese ed ha l'obiettivo di prevenire la diffusione della responsabilità alle società tra loro collegate.

Il decreto 231 non affronta, espressamente, gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente ad un gruppo di imprese, è utile quindi prendere in considerazione la normativa codicistica per poter affrontare la tematica.

La norma più rilevante è rappresentata dall'art. 2497 c.c. che regolamenta i **profili di responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società soggetta a tale attività**.

Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è, pertanto, inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231.

Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile.

Pertanto, non si può in alcun modo, affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231 ma allo stesso tempo possiamo affermare che gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

Non è possibile desumere la responsabilità della società controllante dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare, e motivare, la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

La regola generale è che ogni società avrà un'autonoma responsabilità ed eventuali concorsi delle altre società facenti parte dello stesso gruppo saranno valutate dal giudice.

È necessario stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società, in particolare la capogruppo e quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo.

Seguendo la logica delle pronunce della giurisprudenza di legittimità la mancata previsione dei gruppi di società nell'ordito del D.Lgs. 231/01 non rappresenta una carenza significativa, in quanto nei confronti della società controllante non si è in presenza propriamente di una "'estensione", bensì di una ordinaria applicazione della fattispecie, ascrittiva della responsabilità da reato dell'ente.

I rapporti di gruppo, infatti, non comportano alcuna riduzione o semplificazione della fattispecie ascrittiva della responsabilità da reato dell'ente, in quanto la relazione di gruppo non è rilevante ai fini della imputazione di tale forma di responsabilità.

La responsabilità amministrativa per un delitto presupposto commesso da un esponente della controllata, in ragione dell'autonoma soggettività giuridica che compete ad ogni società che compone il gruppo, non può, pertanto, propagarsi alla società controllante sulla base del mero dato formale dell'esercizio della direzione unitaria, del controllo o dei rapporti di gruppo.
In tali ipotesi si possono, tuttavia, profilare due illeciti amministrativi, che danno luogo alla parallela responsabilità di due enti, la società controllante e la controllata, là dove sia dimostrato l'interesse, comune, misto o autonomo, o il vantaggio di ciascun soggetto.

L'interesse della controllante al delitto presupposto commesso nell'ambito della controllata sussisterà, tuttavia, anche nei casi in cui la società controllante, nel governo del gruppo, abusi del potere unitario di direzione e di controllo.

Qualora, infatti, la capogruppo esorbiti i canoni del corretto esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento ed esautori l'autonomia della controllata, si può assistere ad una identificazione dell'interesse perseguito dalla controllata con quello della società controllante secondo uno schema assimilabile sul piano meramente descrittivo a quello dell'autoria mediata.

Nei casi di asservimento della controllata e dunque, di abuso, nel governo del gruppo, del potere unitario di direzione e di controllo la responsabilità della società controllante sussisterà anche indipendentemente dalla responsabilità della controllata.
Ancorché la dottrina consideri questa evenienza come 'assolutamente residuale' o, persino, remota, confinata, se non nel caso in un'area di marginalità, l'esperienza giudiziale dimostra come tale fattispecie sia tutt'altro che infrequente e, peraltro, non sia estranea all'ordito concettuale della responsabilità da reato degli enti.
Il legislatore delegato ha, infatti, scientemente esteso la previsione dell'art. 5 primo comma lett. a del D.Lgs. 231/01 anche ai soggetti che esercitano funzioni di gestione di fatto proprio per sanzionare le condotte di coloro che, secondo la Relazione «esercitano un penetrante dominio sull'ente», come nel «caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni».

La disamina della casistica giudiziaria dimostra, inoltre, non infrequentemente, come la società controllante non solo non sia terza estranea rispetto all'attività criminosa posta in essere mediante le controllate, ma ne sia la diretta regista ed autrice.

In tali situazioni la controllata degrada a mero schermo societario, a strumento utilizzato per porre in essere l'attività criminosa diretta dagli apicali della società controllante.

Qualora la società controllante, pertanto, oltre a influire sulla controllata, tramite partecipazioni azionarie e vincoli negoziali, eserciti un dominio assoluto su quest'ultima, tanto da reificarla e degradarla alla stregua di un mero strumento operativo, l'interesse si identifica integralmente con quello perseguito dalla controllante.
L'ingerenza continua e soverchiante della società controllante sulla controllante e, nei casi estremi, il programmatico ed assoluto “asservimento” della controllata al risultato economico della società controllante dimostrano come in tali casi la capogruppo prosegua un interesse esclusivamente proprio rappresentato dalla profittabilità per sé dalle operazioni illecite poste in essere tramite la società veicolo.

La reificazione della controllata consente, di regola, anche la dimostrazione che i proventi della commissione del delitto presupposto abbiano effettivamente e direttamente arricchito la controllante pur in presenza di fenomeni di traslazione degli stessi all’interno del gruppo.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 52316 del 2016 ha ritenuto sussistente la responsabilità da reato della società controllante anche in un’ipotesi nella quale il vantaggio era “soltanto transitato, e velocemente” nella controllata “per raggiungere il programmato approdo finale” nella capogruppo, che si ingeriva sistematicamente nella gestione e nell’operatività della controllata e faceva confluire a sé stessa tutta la liquidità realizzata.

Nella condivisibile impostazione della sentenza, pertanto, la reificazione della controllata consente l'attribuzione della responsabilità alla controllante. D'altra parte, nelle ipotesi in cui la controllata sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale la società controllante agisca come effettivo titolare, la trasmigrazione del profitto del reato in capo alla società reificata non si atteggia alla stregua di un trasferimento effettivo di valori, ma esclusivamente quale espediente fraudolento non dissimile dalla interposizione fittizia.
La responsabilità della controllante per i delitti presupposto commessi nell'attività delle controllate potrà, pertanto, derivare anche dall'abuso del potere di direzione del gruppo e, dunque, dalle torsioni impresse in via di fatto e canoni di corretta gestione società e imprenditoriale richiamati dagli art. 2497 e ss.c.c..

Estremamente significative al fine di dimostrare l’abuso della direzione unitaria saranno le concrete modalità operative del gruppo.

Sul piano probatorio potranno, altresì, acquisire rilievo la verifica dell’intreccio di situazioni societarie, l'eventuale coincidenza tra i vertici della società controllante e quelli della controllata e/o partecipata, la permeabilità della controllata alle direttive della controllante e il suo limitato grado di autonomia rispetto alle stesse.

Qualora sia stata raggiunta la prova che, non solo sul piano strategico, ma anche operativo, la controllata e/o partecipata sia stata stabilmente asservita alla controllante, mutano di significato anche gli indici relativi alla distribuzione degli utili ed al servizio di

tesoreria unificata; se tali elementi, sul piano astratto, non possono condurre ad una traslazione della responsabilità dalla periferia al vertice del gruppo, la prova della concreta torsione impressa dalla società controllante nelle dinamiche operative ai canoni di corretta gestione imprenditoriale del gruppo può consentire di evidenziare come gli incrementi patrimoniali della controllata affluiscano, di fatto, ma immediatamente e sicuramente, nella disponibilità della capogruppo.

## 1 La compliance di gruppo

Nel silenzio del decreto legislativo è necessario verificare se sia possibile per la società controllante adottare un c.d. modello di gruppo e, dunque, procedere a una strutturazione di un unitario sistema preventivo, o se, invece, sia più opportuna la predisposizione e l'adozione di modelli organizzativi distinti per ciascuna delle società appartenenti all'aggregato societario.

Proprio perché il D.Lgs. n. 231 del 2001 si riferisce all'ente singolarmente considerato, indipendentemente dalla propria appartenenza ad un più vasto aggregato societario, l'onere di adeguata auto-organizzazione può essere compiutamente assolto solo dal singolo ente.

L'elaborazione del modello organizzativo, del resto, deve essere svolta tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ogni singolo ente, affinché sia realmente idonea a prevenire o, quantomeno a ridurre, a un livello accettabile, il rischio di commissione dei reati presupposto.
Parimenti la Corte di Cassazione nella sentenza 52316 del 2016 ha affermato che ciascuna società appartenente ad un gruppo ha l'onere di adottare un autonomo e adeguato modello organizzativo a prescindere dall'opportunità di coordinare le varie iniziative assunte al riguardo.

Anche le Linee Guida di Confindustria si soffermano sull' adozione di modelli organizzativi nel contesto dei gruppi, sottolineando come ogni società del gruppo sia «chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo».
Dunque, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001, ciascuna società appartenente al gruppo sarà tenuta ad adottare ed efficacemente attuare un proprio modello organizzativo.
Non è, pertanto, ammissibile un modello organizzativo di gruppo e, di conseguenza, la politica di prevenzione del rischio- reato non può che gravare, all'interno del gruppo, su ciascuna società che lo forma e sulla stessa società controllante, in relazione alla propria attività.

Se l'opzione pluralista nella *compliance* di gruppo è ormai indiscussa, è, tuttavia, controverso se la mappatura del rischio di reato e la predisposizione dei modelli organizzativi debba essere svolta dalle singole società che compongono il gruppo in completa autonomia o sotto la direzione della società controllante e, segnatamente, se le interferenze della medesima in tale ambito siano lecite o se, al contrario, costituiscano una condotta censurabile, suscettiva di essere valorizzata in sede giudiziale quale indice dimostrativo dell'inadeguatezza del modello organizzativo.

Le dottrine maggiormente sensibili alle ragioni economiche che sorreggono il gruppo ammettono forme di coordinamento e di stimolo della capogruppo nel delineare l'adeguata *compliance* delle società aggregate.

In questa prospettiva interpretativa, la società controllante può assumere una funzione di coordinamento rispetto alle singole controllate in tema di compliance e anche influenzare la composizione dell'organismo di vigilanza, imponendo la cooptazione al suo interno di un soggetto dipendente o legato alla capogruppo.

Parte della dottrina, tuttavia, muovendo dalla teorizzazione da parte della giurisprudenza di merito della controversa figura dell'interesse di gruppo, ha ritenuto che il rischio penale debba essere prevenuto e fronteggiato sul piano organizzativo in completa autonomia dalle singole società alla luce delle specificità della attività svolta e senza interferenze da parte della società controllante.

In questa prospettiva interpretativa è, infatti, preferibile creare rigide separazioni tra la capogruppo e le controllate, al fine di scongiurare i rischi di “risalita” della responsabilità da reato dalla periferia al vertice del gruppo.

La questione pare, tuttavia, debba essere risolta muovendo da precisi referenti normativi e, segnatamente, dalla disciplina dettata dal codice civile.

Il comune indirizzo di gestione espresso dalla società controllante è l'elemento qualificante e caratterizzante del gruppo e, pertanto, l’esercizio del coordinamento e del controllo non potrà essere valorizzato in sede giudiziale quale argomento por confutare la adeguatezza delle scelte organizzative e di prevenzione delle società appartenenti all'aggregazione societaria.

Una funzione di stimolo all'adozione di un’adeguata compliance unitaria, che si risolva nella predisposizione di principi generali e direttive di fondo, anche mediante apposite previsioni negoziali del regolamento di gruppo, può, pertanto, essere legittimamente esercitata dalla società controllante, senza pretermettere la necessaria specificità di ciascun modello organizzativo delle controllate e la loro autonomia in ambito organizzativo e di prevenzione.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 52316 del 2016 56, tra gli indici di inadeguata mappatura del rischio di reato ha, inoltre, ravvisato l'assenza nel modello organizzativo

della società controllante del controllo delle aree operative legate ai rapporti con la pubblica amministrazione e, segnatamente, ai finanziamenti erogati dalla stessa.

Dal testo della sentenza emerge, peraltro, come tale ambito operativo fosse esclusivo della controllata; pertanto, ferma restando l'autonomia di ciascun modello organizzativo delle società appartenenti ad un gruppo, il riferimento può essere inteso solo come sottolineatura della necessità, in una adeguata compliance, di dare evidenza ai rapporti di controllo ed alle dinamiche con le controllate, segnatamente con riferimento agli ambiti più riposti dell'aggregato societario, al fine di scongiurare l'abuso della direzione e del controllo in chiave illecita.

## 2. Linee Guida di Confindustria di giugno 2021

In conformità a quanto disposto dalle linee guida di Confindustria pubblicate nel giugno 2021, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazionee gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo.

La capogruppo potrà indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi.

Queste componenti del modello dovranno, tuttavia, essere autonomamente implementate dalle singole società del gruppo e calate nelle realtà aziendali di ciascuna, prevedendo - ove opportuno - principi etico-comportamentali specificamente determinati in relazione al settore di attività dell'ente e ai reati per esso rilevanti.

Nel caso di Codici etici di gruppo, potrebbe essere necessario integrare, da parte di ciascuna società i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

## 3. Struttura del Gruppo della Società

Il sistema di gruppo societario di cui la società ne fa parte risulta essere così composto in relazione alle partecipazioni esistenti:

**Metaltex Holding SA.**: società partecipante – società di diritto svizzero;
**Metaltex Italia S.p.A.**.: società partecipata al 100% da Metaltex Holding SA.

Le società hanno provveduto a redigere un contratto di servizio (contratto staff), tra le stesse, al fine di meglio gestire le operazioni rese dall'una a favore dell'altra.

La struttura delle società risulta essere così rappresentata:

| SOCIETA' | ORGANI |
|---|---|
| **METALTEX ITALIA S.p.A.** | Soci |
| | Consiglio di Amministrazione |
| | Collegio Sindacale |
| | Società di revisione |
| | Organismo di Vigilanza |

Le società risultano essere dotate di sistemi procedurali e protocolli autonomi nonché di sistemi di gestione, conformi agli standard internazionali UNI ISO, in totale autonomia l'uno verso l'altro.

Inoltre, al fine di rendere maggiormente effettiva l'identità disgiunta delle realtà societarie, la loro indipendenza operativa e decisionale, l'Organo amministrativo (rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, ha implementato proprie linee guida garantistiche della autonomia decisionale della società in cui sono chiamati ad operare.
Gli stessi organi, infine, hanno espressamente dichiarato – in sede di approvazione del presente Modello – di rispettarne i dettami (ivi compreso i valori del Codice Etico) e di evitare, nonché impedire, situazioni di conflittualità nel peso decisionale e nelle scelte di autonomia da condurre in sede di deliberazione.

## 4. **Flussi comunicativi degli Organismi di Vigilanza nei gruppi di società**

Tra gli Organismi di vigilanza delle due società deve esistere un flusso informativo sulla definizione delle attività programmate e compiute, le iniziative assunte, le misure predisposte in concreto, eventuali criticità riscontrate nell'attività di vigilanza in maniera da garantire l'attività di verifica del gruppo sulle varie attività.

Nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle due società del gruppo, viene previsto l'invio all'Organismo di Vigilanza della controllante da parte dell'Organismo di vigilanza della controllata dei seguenti temi:

- principali verifiche pianificate;
- relazioni periodiche predisposte dai singoli Organismi di vigilanza per il Consiglio di Amministrazione delle rispettive società, relative alle attività svolte;
- programmazione annuale generale degli incontri degli Organismi di vigilanza (da

intendersi come quadro dei macro-ambiti oggetto di approfondimento nelle riunioni dell'OdV).

Ulteriori canali di contatto e di scambio informativo tra gli Organismi di vigilanza delle due società possono essere i seguenti:

- l'organizzazione di riunioni congiunte con cadenza, ad esempio, annuale o semestrale, anche per la formulazione di indirizzi comuni riguardo alle attività di vigilanza e alle eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai modelli organizzativi;
- la creazione di un repository di raccolta e aggiornamento dei modelli organizzativi delle singole società, nonché di ulteriori documenti informativi di interesse (es. analisi delle novità normative; indicazioni giurisprudenziali).

# ALLEGATO 2

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# Reati Societari

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001.

### *I. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI*

- *Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali*
- *Art. 2621 bis del Codice Civile – Fatti di lieve entità*
- *Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.*
- *Art. 2638 del Codice Civile - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

*Fattispecie*

Il reato di false comunicazioni sociali è riconducibile a due distinte disposizioni normative le quali, nel punire le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società da parte degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e Liquidatori (ove presenti), si differenziano a seguito del verificarsi, o meno, di un danno patrimoniale per i soci o per i creditori.

Quanto statuito dall'art. 2621 c.c. rappresenta, infatti, una mera fattispecie di pericolo e, pertanto, essa non può che costituire una contravvenzione dolosa.

Per ciò che concerne il dettato normativo disposto dall'art. 2622 c.c., esso rappresenta la configurazione di un delitto contraddistinto dalla previsione, nei propri elementi costitutivi, di un evento di danno per il patrimonio dei soci e dei creditori.

Entrambe le fattispecie si verificano con esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci, i creditori od il pubblico.

Appare opportuno precisare che, in ogni caso, tali tipologie comportamentali devono avere, quale proprio obiettivo, il conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto nonché le false informazioni o le omesse informazioni devono essere rilevanti e tali da

alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si rileva, in ogni caso, che in Metaltex l'esistenza della ripartizione delle attività, atte alla preparazione del bilancio, tra le diverse funzioni aziendali, segregate tra loro, e gli organi di controllo interni ed esterni, anch'essi coinvolti nella fase di elaborazione del bilancio (Collegio Sindacale e Società di Revisione) riduce sensibilmente il rischio che tale tipologia di reato venga commesso.

- *Art. 173-bis del D. Lgs. 58/1998 – Falso in prospetto*

*Fattispecie*

Tale tipologia di reato si concretizza nell'esporre, all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, fatti e informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie.

In tale condotta criminosa deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed, inoltre, la predetta condotta deve essere effettivamente idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

Tali tipologie comportamentali devono avere quale obiettivo il conseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in capo a Metaltex.

- *Art. 2624 del Codice Civile – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento d'informazioni, ad opera dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire, da parte dell'autore della condotta - per sé o per altri - un ingiusto profitto.

La sanzione si profila più grave se la condotta posta in essere ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio).

Tale reato non risulta essere astrattamente configurabile in capo a Metaltex.

## *II. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE*

- *Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti*

*Fattispecie*

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

- *Art. 2627 del Codice Civile – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve*

*Fattispecie*

Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale (per mezzo di: ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero mediante la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite) a quella che, per legge, ne viene identificata come la destinazione naturale: ossia la funzione di strumento per il perseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

Occorre precisare che, qualora la restituzione degli utili, o la ricostituzione delle riserve si verificasse prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, ciò comporterebbe l'estinzione del reato.

*Esempi*
Originare in capo al socio un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento.

Stipulare contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili.

- *Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*.

*Fattispecie*

Anche tale ipotesi risulta essere finalizzata alla tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, a fronte di fenomeni di annacquamento dello stesso capitale che potrebbero comportare pregiudizio all'interesse dei creditori.

In particolare, vengono punite le condotte finalizzate all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della propria società o della società controllante, fuori dai casi consentiti dalla legge, a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

- *Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori*

*Fattispecie*

Tale fattispecie di reato è stata prevista a tutela degli interessi dei creditori in fasi particolarmente delicate della vita della società (fusioni, scissioni e riduzione del capitale sociale).

In presenza di tali ipotesi societarie risulta necessaria una deliberazione dell'Assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, ai quali, quindi, il legislatore ha riconosciuto un diritto di opposizione.

Al fine, quindi, della corretta individuazione della condotta di reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, in particolare a quella disposta in caso di riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306 e 2445 c.c.) nonché a quella relativa i procedimenti di fusione o scissione della società (art. 2503 c.c., richiamato espressamente dall'art. 2504-*nonies*, 4 comma, c.c. per ciò che concerne la scissione).

Nel reato in esame la condotta è punibile solo ove sia derivato un danno per i creditori dalla violazione della normativa innanzi indicata.

Occorre precisare, in ogni caso, che il risarcimento del danno patito dai creditori, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, estingue il reato.

- *Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

*Fattispecie*

L'illecito in esame consiste nell'omissione, da parte dell'Amministratore, dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 2391 c.c..

A sensi, e per gli effetti, del predetto articolo l'Amministratore, che in ambito di una determinata operazione sia portatore di un proprio interesse è tenuto a darne notizia, a tutti gli altri Amministratori ed ai Sindaci, indicando "*la natura, i termini l'origine e la portata*" del conflitto.

- *Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale*

*Fattispecie*

Il reato – che può essere commesso esclusivamente dagli Amministratori e dai Soci conferenti – è integrato dalle seguenti condotte: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per un importo inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

- *Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

*Fattispecie*

Commettono tale reato i liquidatori che provvedono a ripartire i beni sociali tra i soci (eventualmente con il loro concorso, ove sussistano ipotesi di istigazione) prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, ove dal fatto derivi un danno ai creditori.

Occorre precisare, in ogni caso, che il risarcimento del danno patito dai creditori, intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio, estingue il reato.

Stante l'assenza dello stato di liquidazione di Metaltex tale tipologia di reato non si profila ipotizzabile.

- *Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio*

*Fattispecie*

Commettono tale reato chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Tale tipologia di reato si profila astrattamente ipotizzabile in capo a Metaltex.

- *Art. 54 D.Lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*

*Fattispecie*

Viene punito chiunque, al fine di fare apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Stante l'assenza dello stato di liquidazione di Metaltex tale tipologia di reato non si profila ipotizzabile.

### *III. CORRUZIONE*

- *Art. 2635 c.c. - Corruzione*

*Fattispecie*

Il reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- *Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione*

*Fattispecie*

Il reato si realizza quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### *IV. ABUSI DI MERCATO*

- *Art. 184 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58*

*Fattispecie*

Abuso di informazioni privilegiate con cui si punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio

- *Art. 185 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58*

*Fattispecie*

Manipolazione del mercato con cui si punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### *III. TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'*

- *Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, a seguito dell'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (Collegio Sindacale) o alla società di revisione, ciò procurando un danno ai soci.

Come al punto precedente tale tipologia di reato risulta essere solo teoricamente configurabile in capo a Metaltex, in considerazione delle diverse funzioni coinvolte nei rapporti con la Società di revisione e del Collegio Sindacale.

*Esempio*
Consegnare documentazione fiscale non veritiera al collegio sindacale.

- *Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea*

*Fattispecie*

La condotta consiste nella determinazione – da parte di chiunque vi abbia interesse – di atti simulati o con frode della maggioranza in Assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

*Esempio*
Allegare ad una proposta di delibera assembleare relativa ad un'operazione straordinaria, quale l'acquisizione di una società, documentazione non veritiera ed idonea a favorirne l'approvazione da parte dei soci.

## PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Metaltex più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. redazione e pubblicazione di documenti societari - bilancio;
2. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
3. gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione ed i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
4. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
5. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.).

In tali aree, sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Sindaci, società di revisione e Soci;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

## DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nel paragrafo 3 della Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- lo Statuto di Metaltex;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Metaltex;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo al fine di garantire la tutela degli interessi dei soci, e permettere a questi ultimi di formare un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Metaltex;
3. porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. tutelare il regolare funzionamento di Metaltex e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
5. effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
6. mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Metaltex stabilisca con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo.

## PROCEDURE

Le procedure di seguito indicate fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.

1. Il rapporto con le Autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, INPS, INAIL, ecc..) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati alla visita ispettiva.
2. La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e di ogni altra relazione periodica, deve avvenire in nel rispetto delle procedure e linee guida aziendali che prevedano: l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati; la trasmissione dei dati, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema; l'indicazione di scadenze precise, affinché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; il rispetto dei protocolli aziendali garantisce la veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.
3. Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, i protocolli interni stabiliscono i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività; le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere; la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e ODV su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria e di bilancio da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.
4. Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Metaltex, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di rami d'azienda, di fusione e di scissione devono essere effettuate nel rispetto dei protocolli aziendali.

ALLEGATO 3

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# Reati tributari

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati disposti dall'art. 25 quinqiesdecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Reati tributari*", che dispone quanto segue:

*"**1**. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- *a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- *e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

***1-bis.***

- *a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- *b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- *c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

***2.** Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1, 1-bis e 2 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

***3.** Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

*Fattispecie*

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n.74).**

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000 74)**

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).**

La norma descrive due condotte diverse:
la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

La condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di 50.000 euro.

**Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto l'art. 4 al D.Lgs. 74/2000 inerente alle dichiarazioni infedeli a norma del quale è previsto *"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti".*

**Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

Il D.Lgs. 75/2020 introduce il reato di omessa dichiarazione all'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 prevedendo *"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00, chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00 . Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

**Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)**

L'indebita compensazione è un reato previsto dal D.Lgs. 75/2020 che ha introdotto l'art. 10 quater al D.Lgs. 74/2000 che prevede *"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00".*

## PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Metaltex più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati tributari di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
3. registrazione di fatture passive;
4. acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. stipulazione di contratti di consulenza;
6. Stipulazione di contratti di appalto;
7. preparazione del bilancio;
8. gestione dei contenziosi tributari;
9. calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi;
10. redazione e pubblicazione di documenti societari - bilancio;
11. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
12. gestione dei rapporti con il collegio sindacale ed i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
13. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
14. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.).

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico;
- gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi;
- gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- gestione della fatturazione attiva;
- gestione oneri deducibili;
- gestione IVA;
- gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate;
- gestione tributi e oneri in materia ambientale;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Sindaci, Soci e Società di revisione;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.

## DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori, consulenti e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali di comportamento esposti nel paragrafo 3 della Parte Generale, i destinatari del Modello, in particolare gli Amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgano la propria attività nelle aree di rischio, sono tenuti a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- al Codice Etico di Metaltex;
- le procedure aziendali, la documentazione, le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, che fanno parte integrante del Sistema di Controllo Interno della Società.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

**Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 10 D. Lgs 74/2000)**

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno volta a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

**Fatture false**
**(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)**

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di credito nei confronti dei clienti (il processo di fatturazione è di fatto del tutto automatizzato).

La Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi (fatto salvo il rispetto del Codice degli appalti) quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

**Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000).**

La Società ha adottato una istruzione interna che definisce le responsabilità, il controllo e la documentazione necessarie per la vendita e per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed immobili.

**Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000).**

La Società, nel rispetto del Codice degli Appalti, ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza. È ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda.
Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto. Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

La Società ha adottato due procedure che definiscono rispettivamente le responsabilità ed i controlli della fase di selezione degli agenti e dei procacciatori.

**Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)**

La Società ha adottato un set di protocolli che regolano il processo di preparazione del bilancio.

**Rischi legati ai contenziosi tributari (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000)**

La Società è dotata di un’area legale interna per il coordinamento di contenziosi tributari in coordinamento la direzione Amministrativa.

Nella valutazione dei conteziosi la Società si avvale, oltre che della propria struttura interna, del supporto di Studi di consulenza esterno.

**Dichiarazioni non fedeli o fraudolente**
**(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000)**
Tutte le dichiarazioni fiscali (Unico/770/IVA) sono predisposte sulla base delle istruzioni ministeriali, riflesse di volta in volta all'interno delle istruzioni operative.

La dichiarazione dei redditi ed il modello 770 sono sottoscritti dalla società che oltre a svolgere l'attività di Organo di Controllo, effettua anche l'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

La società si avvale del supporto di un consulente esterno per la gestione di tematiche fiscali e di alcuni aspetti contabili.

Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato.
Adeguata formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

## PROCEDURE

Le procedure adottate dalla Società per il rispetto dei comportamenti sotto indicati fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società:

1. Il rapporto con le Autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, INPS, INAIL) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati alla visita ispettiva.
2. La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e di ogni altra relazione periodica, deve avvenire in nel rispetto delle procedure e linee guida aziendali che prevedano: l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati; la

trasmissione dei dati, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema; l'indicazione di scadenze precise, affinché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; il rispetto dei protocolli aziendali garantisce la veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.

3. Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, i protocolli interni stabiliscono i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività; le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere; la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e ODV su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria e di bilancio da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.
4. Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Metaltex, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di rami d'azienda, di fusione e di scissione devono essere effettuate nel rispetto dei protocolli aziendali.

ALLEGATO 4

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
## *ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## TIPOLOGIA DI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

### *I. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO*

- *Art. 648 c.p. – Ricettazione*
  Il reato si configura quanto il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

- *Art. 648 bis del Codice Penale- Riciclaggio*
  Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, nei o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

- *Art. 648 ter, 1 comma, c.p. – Autoriciclaggio*
  Il reato si configura quando il soggetto, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

- *Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
  Il reato si configura quanto il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto

### *II. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI*

- *Art. 493 ter del Codice Penale - Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*

  Il reato si configura quando il soggetto al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento,

ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

- *Art. 493 quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*

  Il reato si configura quando il soggetto al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

- *Art. 512 bis del Codice Penale – Trasferimento fraudolento di valori*

  Il reato si configura quando il soggetto attribuisca fittiziamente la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro (o altri beni) al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

## PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

Le aree di attività di Metaltex più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui trattasi sono state individuate nelle seguenti:

1. tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
3. registrazione di fatture passive;
4. acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. stipulazione di contratti di consulenza;
6. Stipulazione di contratti di appalto;
7. preparazione del bilancio;
8. gestione dei contenziosi tributari;
9. calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi;
10. redazione e pubblicazione di documenti societari - bilancio;

11. comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee ed attività del CDA connesse in particolare alle deliberazioni su aspetti economico-finanziari;
12. gestione dei rapporti con il collegio sindacale ed i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
13. omessa comunicazione del conflitto d'interesse (astrattamente ipotizzabile);
14. gestione delle operazioni straordinarie e di finanza strategica (fusioni, scissioni, cessioni/acquisizioni di azienda e/o rami di azienda, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale della società, altre operazioni su quote di partecipazioni in società controllate ecc.).

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:

- redazione del Bilancio Civilistico;
- gestione dei finanziamenti pubblici e dei contributi;
- gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- gestione della fatturazione attiva;
- gestione oneri deducibili;
- gestione IVA;
- gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
- gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate;
- gestione tributi e oneri in materia ambientale;
- gestione delle operazioni straordinarie;
- gestione degli adempimenti societari;
- gestione dei rapporti con Sindaci, Soci e Società di revisione;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale.

## DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono rappresentati dagli Amministratori, dai Sindaci, dai revisori, dai liquidatori e da tutti coloro che, coinvolti nello svolgimento delle attività a rischio sopra descritte ed operanti a qualsiasi titolo in tali aree, possano – direttamente o indirettamente – commettere, agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

A tal fine, si richiamano tutti gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto delle regole di condotta prevista dal Modello e dalle altre procedure di riferimento al riguardo, al fine di impedire e prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento della propria attività svolta gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore, i Dirigenti ed i Dipendenti devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

È inoltre necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico della società;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Metaltex siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

Il rischio di commissione dei suddetti reati è un rischio associabile alle attività produttive finanziarie della Società ed è riferibile ai rapporti instaurati con la cliente, i fornitori, gli intermediari e partners della Società.

In particolare, possono essere considerate a rischio di commissione dei reati in oggetto le seguenti attività:

- gestione delle attività sui mercati finanziari (inclusi i servizi di consulenza);
- gestione degli approvvigionamenti, degli incarichi professionali e delle consulenze;

- gestione delle sponsorizzazioni.

Risultano astrattamente ipotizzabile, che i soggetti in posizione apicale o sub-apicale autorizzino l'acquisto di beni provenienti da attività illecite o la prestazione di servizi da parte di aziende in cui siano investiti capitali acquisiti illegalmente.

L'adeguata conoscenza delle controparti con le quale si effettuano operazioni commerciali e il monitoraggio delle operazioni effettuate nel corso del rapporto continuativo rappresentano il presidio principale adottato da Metaltex al fine di ridurre la propria esposizione al potenziale rischio di commissione o tentata commissione dei reati di riciclaggio.

## PROCEDURE

Le procedure adottate dalla Società per il rispetto dei comportamenti sotto indicati fanno parte del più generale e complesso sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società:

1. Il rapporto con le Autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: AGENZIA DELLE ENTRATE, GUARDIA DI FINANZA, INPS, INAIL) deve avvenire, per ciò che concerne la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, in conformità ad apposite procedure e linee guida formalizzate dalla Società che prevedono i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità di vigilanza nonché la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi, l'individuazione dei soggetti delegati alla visita ispettiva.
2. La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, e di ogni altra relazione periodica, deve avvenire in nel rispetto delle procedure e linee guida aziendali che prevedano: l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, l'individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, i controlli che devono essere svolti, nonché la tempistica del trasferimento di tutti i dati; la trasmissione dei dati, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati nel sistema; l'indicazione di scadenze precise, affinché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della bozza del bilancio con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; il rispetto dei protocolli aziendali garantisce la veridicità, correttezza, completezza di dati e informazioni contenuti nel bilancio e nei documenti ad esso connessi.
3. Quanto allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, i protocolli interni stabiliscono i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al Collegio

Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività; le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere; la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale e ODV su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria e di bilancio da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

4. Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Metaltex, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o di rami d'azienda, di fusione e di scissione devono essere effettuate nel rispetto dei protocolli aziendali.

# ALLEGATO 5

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## PREMESSA

L'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 *septies*, del reato di omicidio e di lesioni colpose (gravi o gravissime) da infortuni sul lavoro o da malattie professionali (in attuazione dell'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successiva modifica ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza – D.Lgs. 81/2008) rappresenta un momento fondamentale nella dinamica attuativa del D. Lgs. 231/2001.

Tale articolo, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato, non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## TIPOLOGIA DI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riporta anzitutto una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

- ***Omicidio colposo*** *(art. 589 c.p.)*

*Fattispecie*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime*** *(art. 590 comma 3 c.p.)*

*Fattispecie*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1) "*se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo*".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Per entrambe le fattispecie delittuose, gli enti saranno puniti con una sanzione pecuniaria non inferiore a 1000 quote (ossia non inferiore a circa 1,5 milioni di euro) qualora l'omicidio colposo ovvero la lesione personale grave o gravissima si verifichino a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla igiene e salute sul lavoro.
L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio, come meglio specificato nella parte generale.

Nel caso di condanna per uno di questi delitti, l'ente sarà costretto a subire anche una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, Metaltex ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa vigente.

## Definizioni

Ai fini del presente Modello si intende per:

- **lavoratore** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante

ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

- **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

- **dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- **addetto al servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 , facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

- **sorveglianza sanitaria**: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

- **valutazione dei rischi**: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- **formazione**: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione**: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

- **addestramento**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

- **Comitato di controllo sulla sicurezza:** organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

## PRINCIPALE AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute a rischio con riguardo a tali reati in Metaltex sono state individuate nelle seguenti:

- adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

## DESTINATARI

La presente Sezione Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto

- Dipendenti e lavoratori
- Terzi Destinatari
  In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

  Devono considerarsi Terzi Destinatari:
  - i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche 'Appaltatori');
  - i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche 'Fornitori');
  - i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche 'Progettisti');
  - gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche 'Installatori').

Obiettivo della presente Sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25- septies del D.Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

1) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
2) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati qui considerati.

## PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dal D.Lgs. n.81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dal medesimo testo normativo, si prevede quanto segue.

### Principi applicativi del Modello

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico della Società:

- di emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- di adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- di adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- di adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

### Requisiti e competenze

- Il RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento/miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli disposti dalla normativa;
- il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

    - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
    - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
    - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
    - aver frequentato corsi di aggiornamento

- il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

**Informazione**

- Metaltex deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- Metaltex deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- Metaltex deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

**Formazione**

- Metaltex deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il RSPP e il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

**Registri e altri documenti**

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- Metaltex deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data di inoltro della pratica;
- deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il R.S.P.P. ed il medico competente;
- Metaltex deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

**Riunioni**

Metaltex deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

**Obblighi e doveri di Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori**

Al fine di specificare meglio i principi sopra descritti, viene previsto quanto segue.
Il datore di lavoro deve:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità (produttiva) contenente:
    - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
    - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    - l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;

Il **DATORE DI LAVORO O DIRIGENTE** (dove delegato) deve:

- nominare il medico competente;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
  - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
  - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
  - fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
  - adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  - informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
  - astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il loro rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

I **PREPOSTI** devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I **LAVORATORI** devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai precedenti punti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

**I doveri ed i compiti degli Appaltatori**

Gli Appaltatori devono:

- garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;
- cooperare con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;

- coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

**I doveri ed i compiti dei Fornitori**

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

**I doveri ed i compiti dei Progettisti**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**I doveri ed i compiti degli Installatori**

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

## GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Con riferimento all'attività di gestione operativa in materia di sicurezza, si deve prevedere che:

- i lavoratori possano comunicare direttamente al RSPP ed al RLS le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008;
- i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008;
- sia data tempestivamente notizia al RSPP dell'introduzione all'interno di Metaltex di eventuali nuovi macchinari, strumenti, apparecchiature, lo spostamento delle stesse e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi;

- vengano sanzionati tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale.

## I PRINCIPI INFORMATORI DELLE PROCEDURE AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Metaltex ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tale sistema è integrato con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Ai fini della predisposizione di tali procedure, la Società ha rivolto particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

1) Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso.
2) L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi residui derivanti dall'appalto e presenti presso il sito, prima dell'emanazione dell'ordine venga preventivamente verificato che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alla normativa ed ai regolamenti vigenti e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza.
3) Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma UNI ISO 45001 (standard applicato), nonché dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.
4) Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE NONCHÉ ALLA LORO ESECUZIONE DA PARTE DI METALTEX,

**NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI DI PROPRIETÀ CHE NON COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

## A. Affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito degli impianti ad imprese o lavoratori autonomi Metaltex (committente):

a) verifica l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare attraverso le seguenti modalità:

   1. acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi) circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
   2. fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

b) valuta che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

c) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI), allegato al contratto di appalto o d'opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei dipendenti dell'appaltatore.

## B. Affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture

Nell'ipotesi di affidamento in appalto, oltre agli obblighi di cui sopra, Metaltex insieme a tutti gli altri datori di lavoro coinvolti (conduttore, appaltatore ed eventuale subappaltatore):

a) coopera nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto;
b) coordina gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
c) fornisce agli altri datori di lavoro informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare i loro dipendenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In caso di esecuzione di lavori o servizi di brevissima durata (non superiori ai due giorni) Metaltex, conformemente all'art. 26 del Decreto, non redige il DUVRI, fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento.

## LE MISURE RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI IN APPALTO O DI CONTRATTI D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE NONCHÉ LA LORO ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI IMPIANTI CHE COMPORTANO L'OBBLIGO DI ADOZIONE DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Soggetti rilevanti ai fini delle misure di prevenzione e protezione sono ai sensi dell'art. 89 e seguenti del T.U.:

- Il datore di lavoro di Metaltex (committente)
- Il coordinatore per la progettazione
- il coordinatore per l'esecuzione
- Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice

Metaltex, che può assolvere gli obblighi previsti dal T.U. a carico del committente, anche incaricando un *Responsabile dei lavori*[1], assume i seguenti obblighi e linee di condotta:

- se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il *Coordinatore per la progettazione dell'opera,* in possesso dei requisiti indicati all'art. 98, che ha i compiti indicati all'art. 91 del T.U. che qui si richiamano:
  a) redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) secondo le indicazioni dello stesso T.U. (art. 100) in base a scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela
  b) predisposizione del *fascicolo* adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
  c) coordinamento dell'applicazione delle disposizioni rese dal committente nelle fasi di progettazione dell'opera
- negli stessi casi di cui sopra prima dell'affidamento dei lavori designa il *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,* in possesso dei requisiti indicati all'art. 98, che ha i seguenti compiti (art. 92 T.U. )
  a) verifica con azioni di coordinamento e controllo dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC

[1] che in caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture coincide con il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 89 co.

b) verifica dell'idoneità del Piano Operativo di sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice e dell'adeguamento del PSC nonché del fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.
c) coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
e) segnalazione delle inosservanze agli obblighi relativi da parte dei lavoratori autonomi, gli inadempimenti delle misure generali di tutela ex art. 15 del T.U., nonché di quelle specifiche previste dall'art. 96 del T.U. e in caso di inerzia da parte dei responsabili senza giustificato motivo comunicazione all'azienda sanitaria locale di competenza
f) trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori

- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori

In particolare, gli obblighi di Metaltex riguardanti la **fase progettuale** consistono principalmente nella designazione del progettista e nel rispetto delle *misure generali di tutela* previste all'art. 15 del T.U. tra cui si ricordano a titolo esemplificativo:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- programmazione della prevenzione
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
- informazione e formazione di dirigenti, preposti, lavoratori, RLS.

Il progettista di Metaltex, interno o professionista esterno, adempie agli obblighi dell'art. 22 del T.U. e in particolare in collaborazione con il coordinatore per la progettazione effettua scelte progettuali (tecniche costruttive, materiali da impiegare, tecnologie da adottare) e organizzative (pianificazione temporale e spaziale dei lavori) conformi alle disposizioni in materia antinfortunistica.

All'atto dell'**affidamento dei lavori**, Metaltex verifica *l'idoneità tecnico-professionale* delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, in particolare richiede:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con l'oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- il documento di valutazione dei rischi (art. 17 T.U.) o di autocertificazione (art. 29)
- il documento unico di regolarità contributiva (D.M. 24 ottobre 2007)
- la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittive

- la dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Casse Edili), corredata dalla dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti.

In caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 giorni uomo e i cui lavori non comportano rischi particolari Metaltex richiede alle imprese il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio corredato da un'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti e dal documento unico di regolarità contributiva.
Metaltex deve nominare altresì il Direttore dei Lavori (che può coincidere con il Coordinatore per l'esecuzione) al fine di seguire l'andamento regolare del cantiere. Il DL lascia evidenze delle verifiche svolte mediante apposite note sul Giornale di cantiere.

**Prima dell'inizio dei lavori** Metaltex assolve ai seguenti *adempimenti documentali*:

- trasmette all'organo di vigilanza (ASL e DPL territorialmente competenti) la notifica preliminare:
  - se nei cantieri è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea
  - se nei cantieri sebbene operi un'unica impresa, è prevista una notevole entità di lavoro (non inferiore a 200 uomini-giorno)
- trasmette nel caso di lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, all'amministrazione concedente copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prescritta.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS 231/01

Ai sensi dell'art. 30 del T.U., ad integrazione di quanto previsto dal d. lgs. 231/01 compete all'OdV monitorare l'adempimento degli obblighi giuridici previsti e mantenere adeguato supporto documentale delle attività svolte.

In particolare, atteso che il complesso degli adempimenti descritti nei paragrafi precedenti è conforme alle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e al Modello di Gestione della Sicurezza adottato da Metaltex l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti e all'art. 16 comma 3.

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* - RSPP, RLS e tutti gli altri soggetti individuati per la compliance al Testo Unico - si raccordino con l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.
In particolare, con periodicità almeno trimestrale, ciascuno dei soggetti e per le proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;

- ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, ARPA ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U.

## COMUNICAZIONE INTERNA E COORDINAMENTO

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire una consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

In particolare il RSPP con periodicità almeno trimestrale trasmette all'OdV un report contenente:

- l'esito degli incontri in merito ai rischi strutturali inerenti anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture;
- l'esito degli incontri con il RLS in merito ai rilievi da questi rappresentati in materia di sicurezza;
- l'esito dell'incontro con i preposti e dirigenti.

## I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.
Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'Organismo di Vigilanza si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali nonché del Comitato di controllo della sicurezza.

Si ribadisce, come già indicato nella Parte Generale del presente modello, che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

ALLEGATO 6

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# Reati informatici

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## A. TIPOLOGIA DI REATI

La presente parte speciale si riferisce ai reati informatici elencati all'art. 24-bis del D.Lgs. n.231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Metaltex.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti coinvolti nelle aree sensibili mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, ciò al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della sezione.

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stata inserita nel D.Lgs. n.231/01 e rubricata all'art. 24bis la disposizione in tema di "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati".*

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinqiues c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

In considerazione della tipologia di attività svolta da Metaltex è astrattamente ipotizzabile la commissione dei seguenti reati:

**Art. 24 bis, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001**

- *Art. 615 ter del Codice Penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

*Fattispecie*

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius*

*excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.
L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".
Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).
Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

- *Art.617 quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche*

*Fattispecie*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Art. 617 quinquies del Codice Penale – installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

*Fattispecie*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è rappresentata dalla reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater c.p..

- *Art.635 bis del Codice Penale – danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

*Fattispecie*

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Antecedentemente all'entrata in vigore della *legge 23 dicembre 1993 n. 547* (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi *dell'art. 635 c.p.* in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

(Nell'affermare detto principio, giurisprudenza ha precisato che tra il delitto di cui *all'art. 635 c.p..* e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'*art. 9 della legge n. 547 del 1993* - che ha introdotto *l'art. 635-bis c.p..* sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato *dall'art. 2 c.p.).*

- *Art.635 ter del Codice Penale – danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

*Fattispecie*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è rappresentata dalla reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- *Art.635 quater del Codice Penale – danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

*Fattispecie*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.

- *Art. 635 quinquies del Codice Penale – danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

*Fattispecie*

Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno quale fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

## Art. 24 bis, comma 2, D.Lgs. 231/2001

- *Art. 615 quater del Codice Penale – detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*

*Fattispecie*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- *Art.615 quinquies del Codice Penale – diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*

*Fattispecie*

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell’art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno quale fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico.

Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p. possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615 ter, 635 bis, 635 ter e 635 quater, c.p.: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un’intercettazione di informazioni.

**Art. 24 bis, comma 3, D.Lgs. 231/2001**

- *Art. 491 bis del Codice Penale – falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria*

*Fattispecie*

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine si ribadisce che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo.

Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

**Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. penale).**

"*Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private*".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni*";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire*

*adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*";

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni*";

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476*"; - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): "*Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni*";

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):

"*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.*
*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*";

- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):

"*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo*";

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

"*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi*";

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

"*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00*";

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata*";

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):

"*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito*";

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

"*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*";

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):

"*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private*";

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.):

"*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*";

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):

"*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*";

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):

"*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*";

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.):

"*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni*".

- *Art. 640 ter del Codice Penale – frode informatica*

*Fattispecie*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1509 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

- *Art. 640 quinquies del Codice Penale – frode informatica del certificatore di firma elettronica*

*Fattispecie*

Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs.231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

## B. DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle attività sensibili.

## C. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Metaltex considera essenziale per lo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, il quale risulta essere costituito dall'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa di Metaltex; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la società, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, Metaltex, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

I. la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi);
II. la garanzia della massima continuità del servizio.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che Metaltex si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;

- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Metaltex (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
h) istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc.);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del

Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;

8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

## D. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del D. Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo a Metaltex, sono le seguenti:

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito dei quali sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno (internet);
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- installazione di programmi e dispositivi;
- gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

**Segregazione delle attività**

Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di

(i) gestione di un processo e di controllo dello stesso,
(ii) progettazione ed esercizio,
(iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

**Esistenza di procedure/norme/circolari**

Esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

**Poteri autorizzativi e di firma**

I poteri autorizzativi e di firma devono:

(i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
(ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

**Tracciabilità**

Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole innanzi elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui alla presente sezione, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

## E. PROCEDURE

Per ciò che concerne la gestione ed il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici è presente in Metaltex:

1) una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

- costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

2) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

3) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

4) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

5) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

6) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.

7) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.

8) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).

9) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.

10) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.

11) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).

12) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale (Regolamento IT) che stabilisce:
    (*i*) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi
    (*ii*) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito oppure negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

# ALLEGATO 7

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
## *ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## *Reati Ambientali*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## 1. Premessa

**Descrizione del quadro normativo.**

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva comunitaria n.2008/99/CE emanata in tema di tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva comunitaria n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE emanata in tema di inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

In virtù del predetto decreto, nel nostro ordinamento giuridico, è stata, pertanto, introdotta la responsabilità amministrativa in capo all'Ente e/o Società, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso un reato ambientale, in quanto il D. Lgs. n. 231/01 è stato ulteriormente articolato mediante l'inserimento dell'art. 25-*undecies*.

Pertanto, in caso di commissione di reati ambientali, l'articolo 25- *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevede, ora, in capo all'Ente responsabile, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 800 quote oltre alla possibilità di sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, commi 2, 5 e 11, 256, 3° comma, e 260 del D. Lgs. n. 156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
  oppure
- definitiva dall'esercizio dell'attività, ex D. Lgs. n. 231/2001, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società, ex D. Lgs. 231/2001 per le ragioni innanzi dimostrate, è destinata a produrre un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività tale da poter, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente ed alla salute.

La normativa vigente, infatti, sanziona condotte sia dolose sia colpose.
Il delitto deve intendersi di natura dolosa o secondo l'intenzione (art. 43 Codice Penale), qualora l'evento dannoso o pericoloso, che si profili quale il risultato dell'azione o dell'omissione e dal quale la legge ne fa scaturire l'esistenza del delitto, sia stato previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione.
Invero, il delitto risulti avere natura colposa ovvero contro l'intenzione (art. 42 Codice Penale), quando l'evento, anche se previsto, non risulti essere voluto dall'agente e la sua realizzazione si configuri quale conseguenza di mera negligenza (mancata

adozione di regole di cautela), di imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), di imperizia ( imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifichi per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Il D. Lgs. n.121/2011 definisce, con precisione, i reati di natura ambientale in conseguenza dei quali possa configurarsi, ex D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità penale in capo all'Ente e/o alla Società attraverso un esplicito richiamo alle normative di seguito indicate:

- Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis;
- D. Lgs. n. 202/2077 sull'inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Con la L. 22.5.2015 n. 68 il legislatore italiano ha recepito le indicazioni comunitarie attraverso un intervento di riforma vasto ed articolato con la previsione di nuove fattispecie di reato e con l'affiancamento alle stesse di un apparto di strumenti giuridici di varia natura che completano l'impatto della riforma sulle realtà imprenditoriali.

Nel dettaglio si riportano di seguito la definizione delle figure delittuose, nel medesimo ordine enunciato dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n.. 231/2011.

- *Articolo 727-bis c.p. -Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

*Fattispecie*

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- ***Articolo 733-bis c.p. -*** *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

  *Fattispecie*

  La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.
  Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.
  Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-*bis* del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
  Con riferimento a Metaltex , considerato che la Società svolge attività di servizi risulta essere non ipotizzabile la commissione dei reati previsti dagli artt. 727 *bis* e 733 *bis* del codice penale.

- ***Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 -*** *Norme in materia ambientale*

  *Fattispecie*

  La materia disciplinata dall'articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati *ex novo* senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:
  - scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato;
  - al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

  Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:
  - nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
  - o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006.

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.
Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma.
L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato.
Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

- *Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi sul suolo*

*Fattispecie*

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
   a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
   b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
   c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.
   d) Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
   e) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
   f) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
   g) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

- *Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*

*Fattispecie*

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei

all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
   a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
   b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

- *Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi in reti fognarie.*

*Fattispecie*

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio (1).

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 2, comma 8-bis del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e successivamente sostituito dal comma 19, del medesimo articolo 2, del D.Lgs. 4/2008. Da ultimo, il presente comma è stato sostituito dall'articolo 9 quater, comma 1, del D.L. 6 novembre 2008, n. 172.

- *Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di sostanze pericolose*

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 (1).
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato

secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 successivamente abrogato mediante il decreto legislativo 128/10, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue (2).
6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
(1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 9, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 10, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

*Fattispecie*

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
Per quanto concerne le attività di Metaltex è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati reati in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale inerente agli scarichi in fognatura.
Di converso, non si ritiene inerente ai compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in Metaltex la fattispecie, prevista anch'essa dall'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

- *Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

*Fattispecie*

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.
La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato.

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
La norma in esame sanziona anche:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). È prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
- Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:
- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 undicies, comma 2 lettera b), n. 3 per la violazione di cui al comma 3 dell'art. 256, comma 3 – chiunque realizza e gestisce una discarica non autorizzata – la sanzione pecuniaria è compresa tra duecento e trecento quote.

- *Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Bonifica dei siti*

*Fattispecie*

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.
Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

- *Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*

Fattispecie

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (ex art. 188-*bis*, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa

uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;
- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

- *Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti*

*Fattispecie*

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.
Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

Articolo 1
(omissis)
3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.
   b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:
      - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:
      - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
   a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento,
   b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento,
   c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode,
   d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:
   a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
   b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.
3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle

autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

- ***Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – abrogato da D. Lgs. 21/18 da intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies del c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/18***

  *Fattispecie*

  Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre o otto anni

- *Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*

  *Fattispecie*

  La norma in questione è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

- *Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Sanzioni*

  *Fattispecie*

  La norma stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- *Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1*

*Fattispecie*

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

- *Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2*

*Fattispecie*

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

- *Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150*

*Fattispecie*

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.
Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell'articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio, sopra richiamate.

*Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: Sanzioni* 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
b) (omissis)
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza
e) autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato
f) comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente
g) regolamento;
h) omessa o falsa notifica all'importazione;
i) (omissis)
j) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del
k) presente regolamento.

- *Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*

  *Fattispecie*

  La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
  Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
  La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

  In relazione alle attività aziendali affidati a Metaltex ed alle attività ad essi correlati, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

- *Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)*

  *Fattispecie*

  La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
  L'articolo in esame stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in

conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto.
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

- *Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)*

*Fattispecie*

La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- *Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)*

*Fattispecie*

La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.
La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Si riportano, di seguito, gli articoli 2, 3 , 4 e 5 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 per la migliore comprensione delle fattispecie di inquinamento doloso e colposo sopra descritte.

*Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Definizioni*
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
(omissis)
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983.

*Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Ambito di applicazione*
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

*Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Divieti*
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

*Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Deroghe*
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2
della Convenzione Marpol 73/78.

Considerate le attività aziendali ad essi connesse e le modalità di svolgimento delle stesse, si ritiene impossibile la commissione, in Metaltex, dei reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi.

- *Articolo 452 bis c.p. (inquinamento ambientale)*

*Fattispecie*
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili;
1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- *Articolo 452 quater c.p. (disastro ambientale)*

*Fattispecie*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- *Articolo 452 quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente)*

*Fattispecie*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 425 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- *Articolo 452 sexies c.p. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)*

*Fattispecie*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- ***Articolo 452 octies c.p. (circostanze aggravanti)***

*Fattispecie*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- *Articolo 452 terdecies c.p. (Omessa Bonifica)*

*Fattispecie*
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

## 2. PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Metaltex risulta essere dotata di un sistema interno di gestione operativo aziendale.

In ogni caso, il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito attraverso il sistema operante sottoposto a costanti aggiornamenti occasionati da intervenute modifiche normative e strutturali aziendali.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi propedeutico alla stesura della presente parte speciale, la società ha operato come di seguito meglio indicato:

- Identificazione delle aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- analisi dei rischi potenziali;
- verifica del sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

In virtù della realizzazione dell'analisi anzidetta, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per Metaltex risultano essere sintetizzate come dalla seguente tabella.

| ATTIVITA' SENSIBILI | REATI ASCRIVIBILI |
|---|---|
| **Acque reflue** | - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;<br>- Artt. 103, 104, 107 e 137 D. Lgs. N. 152/2006;<br>- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92 |
| **Rifiuti** | - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;<br>- Artt. 108, 256, 258, 259, 260, 260 bis e 279 D. Lgs. N. 152/2006;<br>- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92 |
| **Emissioni in atmosfera** | - Art. 279 D. Lgs. N. 152/2006;<br>- Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92 |
| **Rumore** | - Art. 3 bis D. Lgs. n. 150/92 |
| **Approvvigionamento idrico** | - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;<br>**Non applicabile** |
| **Suolo ed urbanistica** | - Artt. 104, 107 e 257 D. Lgs. N. 152/2006;<br>**Non applicabile** |
| **Sicurezza e prevenzione incendi** | - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;<br>- Artt. 256, 258, 259 D. Lgs. N. 152/2006; |
| **Gas ed effetto serra** | - Art. 727 bis e art. 733 c.p.;<br>- Art. 108 D. Lgs. N. 152/2006;<br>- Art. 3 L. 549/1993. |

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto 231:

1. Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti;
2. Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali;
3. Adeguate attività di informazione e formazione dei lavoratori;
4. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale;
5. Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
6. Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
7. Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

## 3. FUNZIONE E DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati al paragrafo 1.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL

- Codice etico.

Con riferimento alla normativa sull'ambiente applicabile alla società:

- Decreto Legislativo n. 152/2006;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente;
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate da Metaltex nel rispetto della normativa ambientale;
- Ogni altra normativa interna adottata da Metaltex in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Metaltex nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

a) le attività e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle Direzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## 4. PRINCIPI GENERALI IDONEI A PREVENIRE I REATI PRESUPPOSTO

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
c) prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
f) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
g) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente;
h) prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione. Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

## 5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella definizione dell'organizzazione e dell'operatività aziendali, devono essere individuati i compiti e le responsabilità per assicurare la compatibilità ambientale delle attività; devono essere esplicitate e rese note a tutti i livelli aziendali le figure rilevanti. Prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si riportano di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di Metaltex, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n.231/2001.

### 5.1 Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti

Per tale attività occorre:

- individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna Metaltex dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- a partire dalla data di avvio del Sistema di tracciabilità dei rifiuti;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

### 5.2 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali

Per detta attività occorre:

- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure.

### 5.3 Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori

Per detta attività occorre:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti Metaltex.

### 5.4 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale

Per detta attività occorre:

- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

### 5.5 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Per detta attività occorre:

- acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

### 5.6 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Per detta attività occorre:

- verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili e costose duplicazioni;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

### 5.7 previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate

Per detta attività occorre:

- monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- assicurare la conservazione e l'aggiornamento, sia su supporto informatico che cartaceo, dei "Rapporti semestrali di verifica del mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale per gli Impianti, finalizzati alla verifica di cui al punto precedente.

### 5.8 rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea informativa alle strutture aziendali competenti e all'organismo di vigilanza

Per detta attività occorre:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali;
- redigere dei report periodici, da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.

## 6. I CONTROLLI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.
A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato semestralmente dalle singole direzioni aziendali tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i competenti Responsabili delle strutture aziendali, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

# ALLEGATO 8

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## *Reati di impiego di cittadini di stati terzi con soggiorno irregolare*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## 1. Premessa

Il decreto lgs. 109/12 ha novellato la disciplina vigente, in particolare il d.lgs. 286/1998, il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che dispone di lavoratori stranieri, alle sue dipendenze e privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, e per il quale non si sia richiesto il rinnovo, ovvero ancora il cui permesso sia stato revocato o annullato.

Al nuovo comma 12-bis dell'art. 22, sono state inserite delle aggravanti che comportano un aumento delle pene da un terzo alla metà per le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre o minori in età non lavorativa oppure esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ed è dunque in queste tre ipotesi aggravate che è configurabile la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01.

L'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 introduce una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, fino ad un massimo di 150.000 euro, per le aziende che abbiano utilizzato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o scaduto, con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 22, co. 12-bis, di cui al D.Lgs 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione.

Questo ulteriore ampliamento conferma ancora una volta la linea intrapresa dal legislatore negli ultimi anni, nell'utilizzare il meccanismo sanzionatorio della Responsabilità Amministrativa del D.lgs 231/01, quale strumento repressivo dei comportamenti scorretti del mercato, e certamente più incisivo della responsabilità penale personale.

## 2. Le fattispecie dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dall'art. 25 duodecies del d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-duodecies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

***Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con cittadini terzi con soggiorno irregolare o privi dello stesso (Art. 22 decreto legislativo n. 286/1998)***

Viene descritto il procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Lo Sportello unico provvede, dunque, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro.

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già firmato dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato e limitati nel tempo.

Le pene per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, sono aumentate:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)***

È punito chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori,

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena è aumentata nei seguenti casi:

1) il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
2) uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
3) esposizione de i lavoratori a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

## 3. Le fattispecie dei reati di xenofobia e razzismo disciplinati dall'art. 25 terdecies del d.lgs. n. 231/2001.

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato "***Razzismo e xenofobia***", che qui si riporta:

"*Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) –*

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: "*si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla* ***negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra****, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".*

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- della **sanzione pecuniaria** da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- delle **sanzioni interdittive:**
  a) interdizione dall'esercizio delle attività,
  b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
  c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
  d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
  e) divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno;
- della sanzione dell'**interdizione definitiva** dall'esercizio dell'attività se "*l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti*" in questione.

Il legislatore, pertanto, ha mirato a punire i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o **sull'apologia della Shoah** o dei **crimini di genocidio**, dei **crimini contro l'umanità** e dei **crimini di guerra**. La disposizione è entrata in vigore il 12 Dicembre 2017; sennonché a seguito dell'emanazione del recentissimo D.lgs. 21/2018 siamo costretti a tornare a parlare del medesimo reato.

Se da un lato l'art. 25 terdecies è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all'art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall'altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) che -all'art. 7, comma 1 lett. c)- ha abrogato l'art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001.

## 4. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui ai precedenti punti, le attività di Metaltex "sensibili". Tali consistono in:

1) ***Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi***: l'attività fa riferimento all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

## 5. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle *best practice* internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuati:

- principi generali degli *standard* di controllo;
- *standard* di controllo "specifici" applicati ai singoli processi strumentali.

### 5.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti**: gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.[1]

[1] Con riferimento all'applicazione del principio in questione si specifica che:

- **Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate**: gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

## 5.2 Standard di controllo specifici

1) ***Assunzione/impiego di cittadini di paesi terzi***: l'attività fa riferimento all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.
   - *Autorizzazione formale*: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale dirigente e non dirigente.
   - *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura aziendale per l'assunzione del personale con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di

---

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità attuative del principio in questione, che prevedano l'utilizzo di controlli alternativi (preventivi e successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante dall'applicazione del principio in oggetto.

selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.) e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio: autorizzazione da parte dell'Alta Direzione); iii) modalità per l'adeguato livello di tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curriculum* (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società di *head-hunting*, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante *check list*) che permettano di dare evidenza e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici; iv) controlli per l'individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con soggetti pubblici (es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e imposizione di esplicito divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un effettiva situazione di conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Altri controlli*: lo *standard* prevede che ci sia la verifica dell'esistenza del permesso di soggiorno del lavoratore straniero (verifica del procedimento di rilascio del nulla osta, la cui richiesta deve essere inoltrata allo Sportello unico per l'immigrazione, presso ogni Prefettura, da parte del datore di lavoro che intenda instaurare con il lavoratore straniero residente all'estero, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Lo Sportello unico provvederà, poi, al rilascio del summenzionato nulla osta una volta ottenuti i pareri positivi del Questore e della Direzione Provinciale del Lavoro);
- *Lavoro interinale* nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- *Clausole contrattuali*: assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;

- *Report*: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo *standard* richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.

Di seguito si riportano gli standard di controllo specifici relativi al rapporto con appaltatori e/o subappaltatori:

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento***:** lo *standard* prevede l'esistenza di una norma aziendale che definisca:
- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.
- *Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica***:** lo *standard* prevede l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma deve tenere conto:
  - dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
  - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

### 5.3 Sistema di controllo in essere

Metaltex ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure Gestionali e da Istruzioni Operative (si veda parte generale del presente modello) che recepiscono i principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili e gli standard di controllo specifici.

Di seguito si riportano le principali politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi sensibili sopra specificati.

- Codice Etico
- Selezione e assunzione del personale
- Regolamento per l'affidamento dei contratti

### 5.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi appartenenti o meno a Metaltex in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Metaltex i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Metaltex di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.




# ALLEGATO 9

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

## *ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

## *Reati di corruzione tra privati*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

## 1. La fattispecie del reato di corruzione tra privati richiamata dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione del reato di Corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-*ter* (*Reati societari*) del Decreto.

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro od altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.[1]

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. L'articolo in esame risulta essere così modificato a fronte delle novelle introdotte dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 75 e dalla L. n. 3/2019.

**Art. 2635-bis cc - Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di
funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni
Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.

[1] Tale reato è stato inserito nel c.c. in seguito all'entrata in vigore della Legge 109/2012, in attuazione della normativa comunitaria. La norma *de quo*, anche sulla base della sua collocazione sistematica (Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e consorzi), riguarda solo ed esclusivamente le società, lasciando esenti dal suo ambito di applicazione le imprese individuali e le associazioni. Ai fini della individuazione delle attività sensibili che potrebbero comportare la commissione del reato di corruzione tra privati, occorre tenere in considerazione il vantaggio cui può tendere la società del corruttore, senza doversi tale vantaggio necessariamente configurare come un profitto, essendo sufficiente il perseguimento di un risultato utile ancorché privo di contenuto economico (ad es un miglioramento della posizione della società sul mercato). La *ratio* dell'art. 2635 c.c. sarebbe, alla luce degli obiettivi prefissati dalle Istituzioni comunitarie quella di sanzionare la corruzione 'a monte', a prescindere quindi da un effettivo nocumento che subisce la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, in un'ottica, dunque, preventiva.

## 2. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Le attività sensibili individuate con riferimento al reato di corruzione tra privati richiamati dall'art. 25-*ter* del d.lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

1) ***Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi;***
2) ***Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni/servizi***;

3) ***Gestione dei flussi finanziari***: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa;

4) ***Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze:*** si tratta dell'attività di gestione del processo di procurement relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione dei relativi rapporti;

5) ***Selezione e gestione dei Partner:*** si tratta dell'attività di scelta dei Partner per lo svolgimento dell'attività industriale e della gestione dei relativi rapporti;

6) ***Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante***: si tratta dell'attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale;

7) ***Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi:*** si tratta dell'attività di selezione e di gestione del processo di procurement di beni e servizi;

8) ***Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità***: si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, ecc.), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza;

9) ***Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri***: si tratta delle attività relative alla liquidazione dei sinistri gestita direttamente dalla Società.

## 3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, nonché dalle "*best practice*" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali innanzi individuati:

- principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili;
- *standard* di controllo "specifici"[2] applicati alle singole attività sensibili.

Il sistema dei controlli prevede *standard* di controllo diversi relativamente ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti esterni alla Società.

### 3.1 Principi generali degli *standard* di controllo relativi alle attività sensibili

Gli *standard* di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Segregazione dei compiti**: gli *standard* si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla[3].
- **Esistenza di disposizioni aziendali/procedure formalizzate**: gli *standard* si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma**: gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; iii)

[2] Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, i modelli organizzativi devono, fra l'altro, "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

[3] Con riferimento all'applicazione del principio in questione si specifica che:

- il principio della segregazione deve sussistere considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza;
- la segregazione sussiste in presenza di sistemi codificati e strutturati ove le singole fasi siano coerentemente individuate e disciplinate nella gestione, con conseguente limitazione di discrezionalità applicativa, nonché tracciate nelle decisioni assunte.

Per le situazioni organizzative/attività per le quali la segregazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo) in tre soggetti non è attuabile, sono definite modalità attuative del principio in questione, che prevedano l'utilizzo di controlli alternativi (preventivi e successivi) tali da garantire un effetto simile a quello derivante dall'applicazione del principio in oggetto.

in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

## 3.2 Standard di controllo specifici

### *1) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi*

*Procedura:* lo standard concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei processi relativi all'attività in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; ii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti/Direzioni coinvolti, incluse le modalità di nomina dei componenti le commissioni; iii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività sensibile, con la definizione delle modalità operative e di controllo; iv) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, incluso l'iter decisionale e le relative motivazioni, a partire dalla definizione della richiesta di acquisto fino alla esecuzione del contratto, con relativa documentazione a supporto; v) la previsione di sistemi di monitoraggio dell'attività; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Ruoli/Responsabilità*: lo *standard* concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità di coloro prendono parte al processo di approvvigionamento, inclusi quanti prendano parte alle commissioni di qualificazione e giudicatrici.
- *Report*: lo *standard* richiede formalizzazione di *report* periodici – predisposti sulla base dei sistemi di monitoraggio, sulle attività in oggetto (es. riepilogativo del numero di gare, fornitore vincitore, commissione aggiudicataria, importo ed ente richiedente il fornitore unico, gare andate deserte, forniture assegnate in emergenza etc.) inviati ad adeguato livello gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.
- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

### *2) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti privati*

- *Norme:* lo standard richiede l'esistenza di una norma che preveda fra l'altro: i) indicazione di ruoli, responsabilità, modalità operative per l'individuazione

e valutazione dell'opportunità della dismissione e/o locazione; ii) l'identificazione del responsabile della negoziazione degli accordi oggetto di trattativa, definizione degli ambiti di autonomia per la sottoscrizione degli accordi; iii) tracciabilità dell'iter decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla selezione dell'acquirente/locatario; iv) la definizione, in base a soglie quali-quantitative, di specifici strumenti di controllo per la gestione del rischio controparte nei confronti di soggetti residenti nei paesi dell'Unione Europea (es. autocertificazione assenza di pregiudizievoli pubblici quali protesti e gare Certificato CCIAA con dicitura antimafia, iscrizione presso Albi professionali); v) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità per l'effettuazione di tali controlli; vi) la formalizzazione dei provvedimenti da adottare in caso di mancato invio della documentazione o certificati richiesti o in casi siano evidenziate criticità (es. divieto di intrattenimento di rapporti con la controparte o sospensione di quelli esistenti); vii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni competenti eventuali criticità rilevate.

- *Tracciabilità*: lo standard richiede la definizione delle modalità e delle tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per le principali fasi dell'attività sensibile.
- *Segregazione dei compiti:* lo standard richiede che sia assicurata la segregazione tra chi valuta l'opportunità di disinvestimento, vendita/locazione di beni, chi svolge la trattativa e chi autorizza la stipula dell'accordo.
- *Ruoli e responsabilità*: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività sensibile.
- *Procure e poteri autorizzativi*: lo standard richiede che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a sottoscrivere le transazioni, nel rispetto dei limiti di autorità interni.
- *Liste di riferimento:* esistenza di una norma che preveda: i) l'indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per lo svolgimento dei controlli volti a verificare l'appartenenza o meno della controparte non residente nei paesi dell'Unione Europea ai nominativi indicati nelle Liste di Riferimento contro il terrorismo; ii) l'indicazione di come segnalare alle funzioni aziendali competenti eventuali criticità rilevate; iii) modalità per assicurare la tracciabilità delle verifiche svolte.

- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

**3) *Gestione dei flussi finanziari***

- *Procedura*: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità delle unità coinvolte durante la gestione: i) della registrazione delle fatture passive e dei relativi pagamenti; ii) degli incassi/*cash pooling* e dei relativi controlli amministrativi (es. riconciliazioni bancarie); iii) attività di recupero crediti scaduti ed eventuali pre-contenziosi, con particolare riferimento ai clienti pubblici; iv) pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del *budget*; v) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) criteri e modalità con le quali devono essere gestiti/motivati gli acquisti effettuati in deroga al processo di pagamento *standard* (es. pagamenti di emergenza).
- *Autorizzazione formale*: lo *standard* richiede un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità. *Report:* lo standard richiede l'esistenza di report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati ad adeguato livello gerarchico e archiviati.
- *Documentazione:* lo standard dispone la necessaria esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.
- *Codice Etico*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

***4) Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze***

- *Procedura*: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei consulenti e dei collaboratori che svolgano prestazioni professionali a favore della Società con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti (es. verifica dell'esistenza di requisiti di carattere

"etico/professionale", verificare che le competenze acquisite non esistono all'interno della Società, analisi e comparazione delle offerte ricevute, ricorso per le prestazioni a carattere fiduciario a consulenti iscritti all'albo, ecc.) e per la gestione di eventuali eccezioni alla procedura *standard* (ad esempio in situazioni di emergenza); iii) tracciabilità dell'*iter* decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla scelta di acquisire le competenze dall'esterno e alla selezione del consulente; iv) separazione di funzioni tra coloro che selezionano i consulenti e coloro che ne controllano l'operato; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Valutazione di congruità: lo standard* richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto richiedente la c*onsulenza/prestazione profes*sio*nale co*n riferimento alle prestazioni ricevute.
- *Contratti*: lo *standard* concerne: i) l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di consulenza/prestazione professionale prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specifi*catamen*te motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti dopo tale momento; ii) la dichiarazione, da parte del contraente, di non essere in conflitto di interesse con il soggetto pubblico con riferimento al quale collaborano con la Società e la dichiarazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001; iii) la previsione, nei contratti con i collaboratori e i consulenti esterni coinvolti in attività sensibili: a) di specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle nell'espletamento delle attività per conto di Metaltex; b) di clausole che attribuiscano la facoltà a Metaltex di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.
- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

### *5) Selezione e gestione dei Partner*

- *Procedura*: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e la gestione dei *Partner*, per quanto di seguito indicato: i) ruoli,

responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) criteri per la selezione dei *Partner* e verifiche non solo dei requisiti di solidità patrimoniale e capacità tecnica ma anche di onorabilità delle società (con specificazione dell'eventuale esistenza di precedenti condanne o procedimenti in corso *ex* d.lgs. n. 231/2001 a carico di tali società). Gli accordi di associazione devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura; iii) tracciabilità dell'*iter* decisionale e delle motivazioni (con relativa documentazione a supporto) che hanno portato alla selezione del *Partner*; iv) formalizzazione (ad esempio con *e-mail*, verbali) degli incontri tecnico/economici con eventuali *Partner* e/o adeguati flussi informativi verso i superiori; v) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Valutazione di congruità:* lo *standard* richiede che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, sia data una valutazione di congruità, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto che verifica lo svolgimento delle attività del *Partner*.
- *Contratti*: lo *standard* concerne la previsione, nei contratti con i *Partner* coinvolti in attività sensibili: a) di specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello Organizzativo e le norme vigenti e si obblighino a rispettarle nell'espletamento delle attività per conto di Metaltex; b) di clausole che attribuiscano la facoltà a Metaltex di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.
- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

***6) Gestione delle assunzioni***

- *Autorizzazione formale*: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata all'assunzione di personale dirigente e non dirigente.
- *Procedura*: lo *standard* concerne l'esistenza di una procedura aziendale per l'assunzione del personale con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto; ii) criteri di selezione dei

candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.) e modalità per la gestione di eventuali eccezioni (ad esempio: autorizzazione da parte dell'Alta Direzione); iii) modalità per l'adeguato livello di tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curriculum* (ad esempio, inserzioni, domande spontanee, segnalazioni interne, società di *head-hunting*, ecc.) e delle attività svolte (ad esempio mediante *check list*) che permettano di dare evidenza e tracciabilità delle modalità di valutazione e degli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici; iv) controlli per l'individuazione/gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse con soggetti pubblici (es. individuazione dei dipendenti della Società che ricoprono cariche pubbliche e imposizione di esplicito divieto a concorrere nella gestione di operazioni sensibile in cui si trovano di un effettiva situazione di conflitto di interesse); v) segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- *Obiettivi di performance*: lo *standard* concerne la definizione di sistemi premianti che includano obiettivi predeterminati e misurabili, nonché l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari.
- *Report*: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del candidato con soggetti pubblici, inviati al massimo vertice aziendale e, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.
- *Documentazione*: lo *standard* richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.
- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive

### *7) Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi*

- *Procedura*: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la selezione e gestione dei fornitori di servizi con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte; ii) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione (ad esempio:

ricorso a fornitori qualificati, utilizzo di listino prezzi *standard* predefiniti contrattualmente, qualifica dei sub-appaltatori basata sul rispetto degli adempimenti contributivi e previdenziali, rotazione dei sub-appaltatori); ii) *competitive bidding*, quando reso possibile dall'oggetto del servizio richiesto, fra più fornitori/subappaltatori; iii) formalizzazione dell'*iter* decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore/subappaltatore (es. analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute); iv) modalità di gestione delle eccezioni alla procedura *standard* (ad esempio, motivazione/approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza *competitive bidding* e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva); v) l'analisi/valutazione delle offerte anormalmente basse; vii) la gestione di sub-appalti e delle varianti in corso d'opera.

- *Documentazione*: lo *standard* concerne la predisposizione e l'archiviazione di documenti giustificativi degli ordini/contratti conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico.
- *Report: lo standard* rich*iede l'esi*stenza di *report* periodici delle attività svolte, sulle modalità di selezione e sugli eventuali rapporti del fornitore/sub appaltatore con soggetti pubblici, inviati ad adeguato livello gerarchico.
- *Valutazione della congruità*: lo *standard* richiede, al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società.
- *Contratti*: lo *standard* concerne per i contratti/ordini a fornitori/subappaltatori che operino in aree qualificate come sensibili: i) la previsione di specifiche cl*ausole* con cui gli stessi dichiarino di cono*scere e* si obblighino a rispettare - nell'espletamento delle attività per conto di Metaltex - i principi etici contenuti nel Codice di Comportamento 231/Modello di Organizzazione e le norme vigenti, di clausole che attribuiscano a Metaltex la possibilità di effettuare degli *audit* per verificarne il rispetto e di clausole che attribuiscano la facoltà a Metaltex di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi; ii) la dichiarazione, da parte dei fornitori di servizi/sub appaltatori, di non essere in conflitto di interesse con soggetti pubblici per i quali devono supportare la Società e la dichiarazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore/subappaltatore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. n. 231/2001; iii) il divieto di cessione del contratto.

- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede l'osservanza delle regole comportamentali previste dal Codice di Comportamento 231.

***8) Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità:***

- *Procedura*: lo *standard* concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione degli omaggi, erogazione di servizi gratuiti, iniziative promozionali e spese di rappresentanza con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle Direzioni coinvolte, nonché definizione dei relativi ambiti di autonomia rispetto all'Alta Direzione; ii) definizione delle categorie dei possibili beneficiari degli omaggi, iniziative promozionali, servizi gratuiti e spese di rappresentanza; iii) indicazione di limiti di valore degli omaggi, servizi gratuiti e delle spese di rappresentanza e promozionali; iv) modalità di tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni (con relativa documentazione tecnico/economica a supporto) che hanno portato alla sponsorizzazione di eventi; v) monitoraggio e valutazione *ex post*, laddove possibile, del ritorno in termini di immagine generato complessivamente dalle varie iniziative; vi) conservazione della documentazione rilevante.
- *Autorizzazione formale*: lo *standard* richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata ad effettuare omaggi, a fornire servizi gratuiti e a sostenere spese di rappresentanza e di sponsorizzazione.
- *Beneficiari*: lo *standard* richiede:
- la definizione di criteri per l'individuazione degli ambiti delle iniziative che si vogliono sponsorizzare (es. culturali, sociali e artistiche) ed individuazione delle varie tipologie/categorie merceologiche di omaggi (con relativo limite di importo);
- la redazione un elenco dei soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza o a favore dei quali vengono erogati servizi gratuiti e dell'omaggio o servizi gratuito o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario.
- *Report*: lo *standard* richiede l'esistenza di *report* periodici sulle spese, sulle attività e sugli omaggi/servizi gratuiti, con motivazioni e nominativi dei

beneficiari, inviati all'Alta Direzione, comunicati all'Organismo di Vigilanza e archiviati.

- *Budget*: lo *standard* richiede che le spese per le attività in oggetto rientrino nell'ambito del *budget* annuale approvato e una pianificazione degli obiettivi e delle risorse che si vogliono destinare alle sponsorizzazioni/omaggi.
- *Codice di Comportamento 231*: lo *standard* richiede la previsione nel Codice di Comportamento 231 del divieto di pratiche corruttive.

***9) Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri:***

- *Procedura*: lo *standard* prevede che la formalizzazione di una procedura per la gestione dell'attività sensibile in oggetto con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del processo; ii) criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro; iii) segregazione dei compiti fra le funzioni/persone coinvolte nell'attività sensibile; iv) regolamentazione delle fasi, con definizione delle relative modalità operative e degli strumenti di controllo per la gestione dell'attività sensibile in oggetto; v) modalità per la gestione della tracciabilità di tutte le fasi del processo, con relativa documentazione a supporto; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Ruoli/Responsabilità*: lo *standard* concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività sensibile.
- *Codice di Comportamento 231:* lo standard richiede la previsione nel Codice di Comportamento 231 di specifiche regole comportamentali.

## 3.3 *Sistema di controllo in essere*

Metaltex ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure che recepiscono i principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili e gli standard di controllo specifici.

Di seguito si riportano le principali politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate.

- Codice Etico
- Procedura finanza e fiscale
- Procedura Clienti
- Procedura Fornitori
- Regolamento per l'affidamento dei contratti
- Gestione omaggi aziendali
- Contenzioso e gestione dei rischi
- Selezione e assunzione del personale

### 3.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio occorre che in essi sia prevista, fra le altre:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto di Metaltex, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà a Metaltex di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# *CODICE ETICO*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

**Sommario**

**SOMMARIO** ..... 1

**PREMESSA** ..... 4

**OBIETTIVI E PRINCIPI ISPIRATORI** ..... 4
**AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI** ..... 4
**CONFLITTI DI INTERESSE** ..... 5
**ADOZIONE DEL CODICE ETICO** ..... 5
**DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO** ..... 5
**AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO** ..... 5

**REGOLE DI COMPORTAMENTO** ..... 6

**SEZIONE I - RAPPORTI CON L'ESTERNO** ..... 6
**COMPETIZIONE E CONCORRENZA** ..... 6
**CON INTERLOCUTORI ESTERNI** ..... 6
**CON I SOCI** ..... 7
**CON PROFESSIONISTI, PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITORI IN GENERE** ..... 7
**CON CLIENTI** ..... 7
**RAPPORTI CON LA P.A.** ..... 7
**RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI POLITICI, MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI** ..... 8
**RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E CON LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO** ..... 8
**RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** ..... 8
**RAPPORTI DI GRUPPO** ..... 9

**SEZIONE II - LIBERALITÀ, ANTIRICICLAGGIO, SISTEMI INFORMATICI, PRIVACY, BENI SOCIALI** ..... 10
**LIBERALITÀ, OMAGGI E PROMOZIONI DI INIZIATIVE** ..... 10
**ANTIRICICLAGGIO** ..... 10
**SISTEMI INFORMATICI, INTERNET E SOCIAL NETWORK** ..... 10
**TUTELA DELLA PRIVACY** ..... 10
**BENI SOCIALI** ..... 11
**DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ANTICONTRAFFAZIONE** ..... 11

**SEZIONE III - RAPPORTI CON DIPENDENTI** ..... 11
**LAVORO DIPENDENTE** ..... 11
**SELEZIONE DEL PERSONALE** ..... 11
**GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI** ..... 12
**BENESSERE, SALUTE E SICUREZZA** ..... 12
**DOVERI DEL PERSONALE** ..... 12
**TUTELA DELLA DIVERSITÀ** ..... 13
**SOCIAL PERFORMANCE TEAM** ..... ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

**SEZIONE IV - RAPPORTI CON IL MERCATO E IL TERRITORIO** ..... 14
**TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE** ..... 14
**AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE** ..... 14
**DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DELLA COMUNITÀ** ..... 14

**RELAZIONI CON I MEDIA** ..... **14**

**MODALITÀ DI ATTUAZIONE** ..... **15**

**PREVENZIONE** ..... **15**
**CONTROLLI** ..... **15**
**ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO ALL'INTERNO DI METALTEXE NEI CONFRONTI DI TERZI** ..... **16**
**VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO E SULL' OSSERVANZA DEL CODICE ETICO** ..... **16**
**WHISTLEBLOWING** ..... **16**
**SANZIONI** ..... **17**
**INDEGNITÀ E DECADENZA** ..... **17**

# ***PREMESSA***

Metaltex Italia S.p.A. (di seguito per brevità Metaltex) ha quale proprio oggetto sociale lo svolgimento delle attività di costruzione di articoli casalinghi in filo di ferro, articoli in legno, in metallo e materie plastiche ed altri oggetti affini, loro importazione ed esportazione.

La società, costituita in forma di società per azioni nel 1980, è cresciuta in modo esponenziale anche grazie all'eccellenza dell'amministrazione, all'attenzione continua all'innovazione e alla ricerca.

Il Codice Etico è testimone di comportamenti e di una cultura basati sui valori di integrità, rispetto, trasparenza e legalità.

**Obiettivi e principi ispiratori**

Metaltexè consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia nazionale ed alla crescita civile del Paese.
La società crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

Tutta l'attività di Metaltexè esercitata nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale, con onestà, integrità e correttezza, nel rispetto dei Clienti, dei Fornitori, dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Partner commerciali e finanziari e delle imprese controllate e/o collegate.
Tutti i soggetti che lavorano e/o collaborano, senza alcuna eccezione o deroga, si impegnano ad osservare e a fare osservare i principi del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In alcun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con i detti principi.
Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili dei rispettivi settori sono responsabili del rispetto dei principi e valori cui si ispira il Codice Etico e promuovono, con il proprio comportamento, il rispetto dei principi del Codice Etico.

**Ambito di applicazione e destinatari**

Destinatari del Codice Etico sono i componenti degli Organi Sociali, i lavoratori dipendente, i collaboratori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, abitualmente o occasionalmente, instaurano rapporti e relazioni.
Il Codice Etico costituisce parte integrante del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e la sua osservanza deve considerarsi parte essenziale. La violazione del Codice Etico potrà comportare per i collaboratori la cessazione del rapporto di collaborazionee per i dipendenti l'applicazione di sanzioni disciplinari e, per le violazioni più gravi, anche la cessazione del rapporto di lavoro.
Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, a suggerire proposte di miglioramento. Qualsiasi Destinatario venga a conoscenza di una violazione dei principi del Codice Etico è tenuto a segnalarla.

**Conflitti di interesse**

I Destinatari del Codice Etico devono evitare e, comunque, sono tenuti a segnalare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali.
In generale nei rapporti con terzi, i Destinatari devono agire in maniera corretta e trasparente, con esplicito divieto di ricorrere a favoritismi e pratiche illegittime osollecitazione di vantaggi per sé o per altri.

**Adozione del Codice Etico**

Questo Codice etico è stato adottato da Metaltex con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/05/25, con efficacia immediata a decorrere da tale data.

Attraverso l'adozione del Codice sono stabilite l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con interlocutori esterni, collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'Impresa informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- di organizzazione e gestione di regole interne finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenzione di violazioni da parte di qualsiasi soggetto che operi nell'impresa.

La promozione del rispetto del Codice Etico si inserisce nell'ambito delle iniziative di Governo di Metaltexe ne costituisce uno dei punti fondamentali di attuazione. Il Codice Etico è anche parte integrante del sistema di compliance con le previsioni del Dlgs. 231/2001. La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico può anche comportare una responsabilità ai sensi del Dlgs. 231/2001.
Il Consiglio di Amministrazione della società è tenuto ad accettare formalmente il Codice Etico.

**Diffusione del Codice Etico**

Del Codice Etico è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore di Metaltex.
Ciascun collaboratore è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; Metaltex vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.
Metaltex si impegna a dare la massima diffusione del CodiceEtico, sia nei confronti di tutti i Dipendenti, anche grazie a specifiche attività diformazione e divulgazione, sia verso le parti interessate esterne.
Per qualsiasi chiarimento sull'applicazione del Codice Etico, è possibile contattare il Responsabile di riferimento.

**Aggiornamento del Codice Etico**

Il Codice è aggiornato anche a seguito di modifiche della normativa.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice può essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dalCollegio Sindacale e dall'Organismo di Vigilanza.
Le eventuali modifiche e/o di aggiornamento sono comunicate e messe adisposizione dei Destinatari.

## ***REGOLE DI COMPORTAMENTO***

### Sezione I - RAPPORTI CON L'ESTERNO

**Competizione e concorrenza**

Metaltex crede nella libera e leale concorrenza ed informa leproprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.
Anche in ossequio alle disposizioni in materia di Antitrust, Metaltex promuove l'integrità, la correttezza e la leale competizione fra le parti e si impegna a contrastare qualsiasi pratica corruttiva volta ad ottenere indebiti vantaggi, sia nei rapporti con pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici, sia con soggetti privati.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.
Il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei diversi contesti geografici ove Metaltex opera è condizione ineludibile per qualsiasi operazione e negoziazione. Non sono ammessi comportamenti in violazione delle norme vigenti.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse della società può giustificare una condotta dei vertici o dei collaboratori che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

**Relazioni**

**Con interlocutori esterni**
I rapporti con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta adacquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.
I contatti e le relazioni con le Istituzioni Pubbliche devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sono gestiti esclusivamente da soggetti appositamente incaricati.
In particolare, nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore,influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che

si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di indebiti favori.

**Con i Soci**
Metaltex impronta la propria attività nell'interesse dei Soci e nel rispetto dell'oggetto sociale. Salvo sia previsto dalla legge o dallo Statuto, è escluso qualsiasi comportamento di preferenza nei confronti di uno o più soci. La società garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di informazione societaria.

**Con professionisti, prestatori di servizi e fornitori in genere**
Le relazioni con professionisti, prestatori di servizi e fornitori in genere, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio.
Metaltex si avvale di professionisti e fornitori idonei che operino in conformità alla normativa vigente e alle regole previste in questo Codice.
Metaltex assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale. La selezione e la formulazione delle condizioni di acquistodi beni e servizi deve essere guidata da criteri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo e qualità del bene e/o del servizio. I professionisti, prestatori di servizi e fornitori adottano soluzioni operative in linea con la normativa vigente.
Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.
Metaltex ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

**Con clienti**
Metaltex si propone di perseguire la soddisfazione dei propri Clienti, sia per la qualità del prodotto, sia per l'eccellenza del servizio. Ai Clienti deve essere garantita un'informativa esauriente ed accurata sui prodotti e sui servizi.
Sono vietate iniziative promozionali che potrebbero indurre Clienti ad un'errata percezione dei prodotti.

**Rapporti con la P.A.**
I rapporti di Metaltex con la Pubblica Amministrazione e i pubblici funzionari (nazionali ed internazionali) sono improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla massima trasparenza e correttezza nel rispetto del carattere pubblico della funzione.
Metaltex stabilisce che è vietato ai suoi membri promettere o erogare somme a pubblici ufficiali e a dipendenti della Pubblica Amministrazione sotto qualsiasi forma direttamente o indirettamente per indurre o facilitare il compimento di un atto d' ufficio o contrario ai doveri d' ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere per promuovere l'interesse / vantaggio di Metaltex.
Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, anche con pressioni illecite, deve informare l'Autorità Giudiziaria competente e l'Organismo di Vigilanza.
I dipendenti di Metaltex non devono procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto né per séné per Metaltex, né per soggetti terzi, a danno della Pubblica Amministrazione, con artifici o raggiri. Pertanto, i dipendenti di Metaltex non devono in nessun caso:

- far ottenere, indebitamente a Metaltex, contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stessotipo erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione didocumenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;

- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti destinati a Metaltex, per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

**Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni**

Metaltex non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale né a loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria nei confronti di esponenti politici. È, altresì, esclusa la partecipazione di Metaltex a campagne elettorali, o a conflitti di ogni genere. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell'interesse di Metaltex, dei Dipendenti e della collettività.

Metaltex può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro; eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la struttura è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o della struttura in quanto tale.

**Rapporti con le istituzioni e con le Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo**

Metaltex cura le relazioni con le Istituzioni pubbliche e con le Autorità competenti in materia di vigilanza e controllo, in base ai principi di correttezza, professionalità e massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo, della loro autonomia e del loro potere di iniziativa, impegnandosi a dare sollecita esecuzione ad eventuali loro prescrizioni.

Metaltex è tenuta a osservare la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o Autorità.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i referenti di Metaltex coinvolti sono tenuti a operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

I responsabili sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore di Metaltex, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Metaltex collabora in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva a ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti a compiere verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Metaltex mette a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

**Rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

Metaltex collabora con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.

In caso di verifiche, ispezioni o indagini i Componenti di Metaltex sono tenuti a mettere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

**Rapporti di gruppo**

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese si deve rimandare quindi alla normativa codicistica per poter gestire in maniera corretta il tema della responsabilità nei gruppi di impresa.

La norma più rilevante è rappresentata dall'art. 2497 c.c. che regolamenta i profili di responsabilità della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori della società soggetta a tale attività.

Ogni società ha un'autonoma responsabilità ed eventuali concorsi delle altre società facenti parte dello stesso gruppo saranno valutate dal giudice. Non si delinea una responsabilità della capo gruppo di default.

Ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo. Ogni società dovrà nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di vigilanza delle varie società facenti parte del gruppo dovranno cooperare tra di loro e dovrà essere garantito un continuo flusso di informazioni.

E' impegno delle Società del Gruppo integrare i codici etici adottati dalle stesse al fine di una condivisione dei valori e dei principi espressamente correlati all'ambito di effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

Inoltre, al fine di rendere maggiormente effettiva l'identità disgiunta delle due realtà societarie, la loro indipendenza operativa e decisionale, l'Organo amministrativo (rappresentato dal Consiglio di Amministrazione), ha implementato proprie linee guida garantistiche della autonomia decisionale della società in cui sono chiamati ad operare.

Gli stessi organi, infine, hanno espressamente dichiarato – in sede di approvazione del presente Modello – di rispettarne i dettami (ivi compreso i valori del Codice Etico) e di evitare, nonché impedire, situazioni di conflittualità nel peso decisionale e nelle scelte di autonomia da condurre in sede di deliberazione.

## Sezione II - LIBERALITÀ, ANTIRICICLAGGIO, SISTEMI INFORMATICI, PRIVACY, BENI SOCIALI

### Liberalità, omaggi e promozioni di iniziative

Nei rapporti con Clienti, Fornitori e terzi in genere, è vietato offrire/accettare denaro, regali o benefici, sia privati sia pubblici, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi di qualsiasi natura, contrari ai doveri d'ufficio o comunque in violazione dell'ordinamento in genere.
È consentita, sia l'attribuzione, sia il ricevimento, di liberalità o omaggi di modico valore e, comunque, tali da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.
Metaltex non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicata.

### Antiriciclaggio

Metaltex si impegna a prevenire l'utilizzo del proprio sistema economico-finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminali) da parte dei propri Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori e di tutti i soggetti nello svolgimento delle proprie attività d'impresa.
La società verifica con la massima diligenza le informazioni disponibili su tutte le controparti, al fine di accertare la correttezza e legittimità della loro attività prima di instaurare qualsiasi rapporto d'affari. Sono rifiutati rapporti di qualsiasi tipo con soggetti che si ritiene possano essere coinvolte in attività criminali di qualsiasi genere.

### Sistemi informatici, internet e social network

Gli strumenti informatici sono un mezzo fondamentale per sostenere la ricerca dell'innovazione e dell'eccellenza in termini di qualità del prodotto e di servizio al Cliente.
Metaltex intende avviare, con i Dipendenti, Clienti e gli Stakeholder, un dialogo costruttivo e trasparente, oltre che con i mezzi di comunicazione tradizionali, anche mediante le nuove opportunità derivanti dai social media. A tal riguardo verrà esercitata dai soggetti preposti la massima attenzione nel valutare contenuti e materiali da diffondere per tramite dei mezzi di comunicazione digitale.
È vietato qualsiasi utilizzo dei sistemi informatici aziendali o dei social network in violazione delle leggi vigenti (quali offesa alla libertà, all'integrità e alla dignità delle persone, specialmente dei minori, o che possa comportare indebite intrusioni o danni a sistemi informatici altrui).

### Tutela della privacy

Metaltex si impegna a garantire che le informazioni personali acquisite siano opportunamente protette, secondo i termini previsti dalla normativa vigente a tutela della dignità, dell'immagine e della riservatezza di ogni soggetto, sia esso interno o esterno alla società.

Le informazioni personali sono raccolte e conservate solo qualora siano necessarie per determinati scopi, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avviene esclusivamente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i detti scopi.
Nell'ambito della tutela della privacy, la società pone particolare attenzione alla corretta informazione delle persone cui si richiedono dati personali, all'utilizzo delle stesse e alle modalità mediante le quali i soggetti interessati possono contattare la società per eventuali domande.

### Beni sociali

Tutti i dipendenti e collaboratori della società sono tenuti ad utilizzare con cura e diligenza i beni della società a loro disposizione nel rispetto delle procedure, evitando un utilizzo che possa arrecare danno o che sia in contrasto con l'interesse della società.

### Diritti di proprietà intellettuale e anticontraffazione

Metaltex adopera la massima diligenza per la tutela del know-how e dei diritti di proprietà intellettuale.

In alcun modo è consentito l'utilizzo di beni protetti da diritti altrui senza autorizzazione. La società rifiuta ogni tipo di contraffazione e si impegna a contrastare qualsiasi iniziativa diretta alla produzione e commercializzazione di prodotti non originali.

## Sezione III - RAPPORTI CON DIPENDENTI

### Lavoro dipendente

Metaltex riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro.
L'eventuale assunzione di dipendenti sarà conforme alle prescrizioni delle leggi e dei contratti di lavoro.
L'eventuale rapporto di lavoro dipendente si svolgerà nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.
Metaltex favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

### Selezione del personale

La valutazione delle candidature e la selezione del Personale di cui si avvale Metaltex sono compiute, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti regolamenti e secondo criteri di imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio sulla base delle esigenze operative e della corrispondenza con i profili professionali ricercati, riconoscendo pari opportunità per tutti i candidati.

Metaltex rifiuta pratiche discriminatorie nella selezione del Personale, nonché ogni forma di favoritismo, e si avvale esclusivamente di Personale assunto in conformità alle tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché ai princìpi del presente Codice.

**Gestione e valorizzazione dei dipendenti**

Metaltex si impegna a prendersi cura e favorire lo sviluppo, personale e professionale, dei Dipendenti creando iniziative per accrescerne le capacità e competenze.
La professionalità e le competenze specifiche del settore in cui opera la società hanno imposto all'Impresa un'organizzazione di formazione permanente dei dipendenti attraverso una formazione strutturata e tecniche di trasferimento di competenze specifiche (addestramento sul posto di lavoro mediante affiancamento a personale esperto, istruttori e/o capo cantiere, capo squadra, capo macchina ecc.; docenza interna/esterna teorico-pratica in aula). Tutto il personale viene addestratoed istruito sulle procedure da adottare in relazione alle mansioni affidate
Al fine di meglio perseguire gli obiettivi aziendali Metaltex promuove la collaborazione e le relazioni per un costante e continuativo scambio di riscontri reciproci sull'attività svolta e sui comportamenti adottati, allo scopo di variare, correggere e migliorare il funzionamento dei diversi processi aziendali.
La selezione delle risorse umane rispetta i criteri di merito, professionalità, competenza e aderenza ai valori della società.

I processi di gestione e sviluppo del personale, stabiliscono che eventuali promozioni, trasferimentio premialità vengano valutati in base a obiettivi programmati e raggiunti, nonché su considerazioni di merito, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi applicabili.

Metaltex è contraria a qualsiasi forma di discriminazione o favoritismo indebito nella selezione del personale.
In generale, Metaltex rifiuta lo sfruttamento del lavoro anche,e soprattutto, di quello minorile.
Oltre il rispetto delle specifiche normative previste nei singoli Paesi, la società promuove la tutela dei diritti del lavoratore, delle libertà sindacali e dei diritti di associazione.

**Benessere, salute e sicurezza**

Metaltex pone la sicurezza dei Dipendenti quale principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni aziendali. La Società, ai sensi dell'art. 30 Dlgs. 81/2008, non è in possesso della certificazione del modello di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001.

**Doveri del personale**

Ogni dipendente di cui si avvale Metaltex è tenuto ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti vigenti, delle disposizioni del presente Codice Etico e dalle prassi interne definite dai Responsabili.

Inoltre, il personale è tenuto:

- a non attuare alcuna discriminazione di genere, nazionalità, cultura, religione, sesso, sessualità, etnia e ceto sociale;
- a tenere una condotta ispirata a principi di onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza;

- a lavorare con competenza, professionalità ed efficienza;
- al rispetto di colleghi e collaboratori evitando qualunque condotta di abuso del proprio ruolo, nonché qualunque forma di "mobbing" e di molestie personali, quali anche la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o di gruppi di lavoratori;
- a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle politiche interne in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo alle informazioni riservate;
- al divieto di uso di sostanze alcoliche, psicotrope, stupefacenti, nonché al divieto di fumo nel rispetto della normativa e delle disposizioni interne;
- a tenere comportamenti responsabili a tutela dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- a fornire la propria disponibilità a contribuire alla formazione del personale neoassunto e in formazione.

Metaltex, garantisce l'integrità fisica e morale dei lavoratori dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In particolare, Metaltex si impegna a tutelare il benessere psicofisico dei Dipendenti anche ricercando un equilibrio tra le esigenze di lavoro e quelle personali e familiari e vietando qualsiasi comportamento violento o lesivo della dignità della persona.
Ai Dipendenti e Collaboratori sono garantite condizioni di lavoro sicure e salubri anche attraverso l'informazione, la formazione continua e la diretta responsabilizzazione di tutti nell'applicazione delle procedure di sicurezza e nella vigile azione preventiva.
Le misure di prevenzione sono aggiornate in ragione dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro e l'evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

**Tutela della diversità**

Metaltex è convinta che valorizzare le differenze e incoraggiare l'accoglienza e l'inclusione sui luoghi di lavoro di chi rappresenta nuovi mondi, culture e identità costituisca una grande opportunità, anche di crescita aziendale.
Assicura le stesse opportunità di ingresso e di crescita professionale, eliminando ogni possibile discriminazione, diretta o indiretta, riferibile a caratteristiche individuali, quali il genere, la diversa abilità, l'età, lo stato coniugale, l'origine etnica o sociale, la fede, l'orientamento sessuale o politico.

## Sezione IV - RAPPORTI CON IL MERCATO E IL TERRITORIO

### Tutela delle informazioni riservate

La tutela delle informazioni riservate relative alla Società costituisce un principio prioritario e fondamentale.
Metaltex rifiuta qualsiasi utilizzo di informazioni riservate, sia all'interno della Società sia nel rapporto con terzi e sui social media o la diffusione di informazioni false o fuorvianti.
Tutti i destinatari del Codice Etico devono adottare comportamenti attenti e responsabili nella gestione delle informazioni aziendali riservate, rispettando le regole adottate per evitarne la divulgazione interna ed esterna, salvo sia espressamente autorizzata.
In particolare, le informazioni price sensitive (rappresentate da notizie riguardanti i fatti sociali) possono essere divulgate solo a cura delle funzioni espressamente preposte, nell'osservanza delle procedure aziendali e della normativa di riferimento.

### Ambiente e sviluppo sostenibile

Tutte le attività sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
Metaltex non è in possesso della certificazione UNI ISO 14001 in materia di gestione dei sistemi ambientali.
La società promuove uno sviluppo sostenibile e, pertanto, sostiene la protezione dell'ambiente, migliorando l'efficienza delle risorse e lavorando con fornitori che tengano in considerazione l'impatto ambientale dei loro prodotti e servizi.

### Donazioni e sponsorizzazione a favore della comunità

Nella scelta di soggetti terzi per eventuali sponsorizzazioni, Metaltex si impegna a promuovere attività che siano conformi ai principi del Codice Etico.
Le eventuali donazioni devono essere indirizzate a beneficiari le cui finalità non siano in contrasto con i principi del Codice Etico. In tutti i casi devono essere garantite la tracciabilità delle operazioni e la trasparenza nelle decisioni, sin dalla scelta dei beneficiari. Sono espressamente vietati contributi a partiti politici o loro rappresentanti o ad associazioni nei confronti delle quali potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi.
In nessun modo le donazioni e le sponsorizzazioni dovranno essere utilizzate dai Destinatari per ottenere indebiti vantaggi da soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari.

### Relazioni con i media

I rapporti con la stampa e i mezzi di comunicazione ed informazione devono essere improntati al rispetto della legge e del Codice Etico e sono tenuti solo da soggetti espressamente incaricati. Le comunicazioni dirette all'esterno devono rispettare i principi di verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere dirette a favorire la conoscenza delle politiche, programmi e progetti della Società.

# ***MODALITÀ DI ATTUAZIONE***

**Prevenzione**

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, Metaltex adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per la Società.
In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.
In relazione all'estensione dei poteri delegati, adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

**Controlli**

Metaltex adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

Metaltex ritiene importante sviluppare una cultura del controllo interno e della gestione dei rischi che favorisca l'assunzione di decisioni consapevoli e concorra ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione societaria e finanziaria, il rispetto dell'ordinamento vigente, nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
Per perseguire tali obiettivi, si è dotata di un insieme di procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi cui la Società è esposta.
Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti alla massima collaborazione nei confronti delle funzioni interne e degli Organi esterni deputati alla verifica dell'efficacia del sistema di controllo.

Il presente Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data ……..
Metaltex provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, la Società, attraverso le funzioni aziendali a ciò preposte, provvede:

- alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, mediante la pubblicazione sul sito di Metaltex;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- alla verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- agli eventuali futuri aggiornamenti ed implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.

Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o all'evoluzione della sensibilità civile, saranno approvati dai Consiglio di Amministrazione e diffusi tempestivamente a tutti i Destinatari.

**Attuazione del Codice Etico all'interno di Metaltex e nei confronti di terzi.**

Tutti i dipendenti di Metaltex e i terzi contraenti sono tenuti:

- a prendere visione del Codice Etico
- a osservare le regole di condotta custodite nel presente Codice
- a riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice.

Il presente Codice non sostituisce i precetti contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nello Statuto, ma integra le disposizioni applicabili ai dipendenti di Metaltex e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Con riguardo a Fornitori, Consulenti, gestori e Collaboratori in genere di Metaltex si impegna a inserire nei rispettivi contratti clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di violazione del presente Codice.

**Vigilanza sul funzionamento e sull' osservanza del Codice Etico**

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Codice è affidato al Consiglio
di Amministrazione, all' organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni ha libero accesso ai dati e alle
informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività e detiene il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori e comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza dell'Organismo.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi un comportamento in violazione del Codice Etico e ne
individui il/i possibile/i responsabile/i ne riferisce per iscritto al CdA.

I dipendenti di Metaltex sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimentodei compiti dell'Organismo di Vigilanza. Qualora l'oggetto della segnalazione venga valutatodall'OdV come non pertinente al Decreto e al Modello 231, l'Organismo medesimo ha facoltà di sottoporre la questione al Presidente del CdA, fermo restando i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

**Whistleblowing**

Per "whistleblowing" (di seguito "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico.

Metaltex si impegna a operare in modo etico e chiede e si aspetta dai suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, partner terzi quali fornitori, ecc., nonché componenti degli organi apicali della Società, un comportamento allineato a:

- Codice Etico;
- Valori su cui si basa la Società;
- Leggi e regolamenti applicabili.

A tal fine, Metaltex si è dotata di un sistema di whistleblowing per garantire un canale certo e confidenziale di informazione su potenziali non conformità rispetto alle norme etiche, ai principi di Metaltex o alle leggi e regolamenti applicabili.
Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalanti.
Al fine di agevolare tali modalità di segnalazione, è stabilito che il canale dedicato alle segnalazioni è reperibile sul sito aziendale WWW……..
L'applicazione di queste regole è limitata ai casi in cui l'informatore sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, ovvero si stia verificando o sia probabile che si verifichi uno dei seguenti eventi:

- modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (per esempio frode, corruzione, estorsione, furto);
- mancato rispetto delle leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto delle leggi in materia di Ambiente;
- abusi verbali o fisici, molestie sessuali, razzismo, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- discriminazione sulla base del sesso, razza, disabilità o religione;
- qualsiasi altra grave irregolarità;
- occultamento intenzionale di una delle precedenti.

La procedura non deve essere utilizzata per:

- contestazioni personali;
- accuse non fondate.

Metaltex incoraggia a parlare in modo franco e garantisce la riservatezza contro qualsiasi danno o ritorsione. Tuttavia, qualora l'informatore ritenga sia più opportuno che la comunicazione rimanga anonima, può fare una segnalazione anonima.
Metaltex prende in considerazione e analizza le segnalazioni anonime in base a:

- la gravità della questione sollevata;
- la credibilità della questione contestata;
- quanto è probabile che la questione sollevata sia confermata da fonti certe.

**Sanzioni**

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

**Indegnità e decadenza**

Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso, non può far parte degli Organi centrali di Metaltex.

Nessun componente di Metaltex che, in seguito a una violazione del Codice Etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare, cui un apposito regolamento attribuisca tale effetto, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi amministrativi.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
*ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

# *Sistema Disciplinare*

| Rev. | Data | Descrizione |
|---|---|---|
| 00 | 23.12.2016 | Emissione Modello 231 |
| 01 | 23.03.2018 | Aggiornamento del Modello 231 |
| 02 | 27.05.2025 | Aggiornamento del Modello 231 |

# INDICE


1. PREMESSA ..... 3
2. SANZIONI ..... 4
   2.1. Sanzioni per i lavoratori dipendenti. ..... 4
   2.2. Sanzioni per i Dirigenti. ..... 4
   2.3. Misure nei confronti dell'Alta Direzione, Consiglieri, Sindaci. ..... 5
   2.4. Misure nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi. ..... 5
3. DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE ..... 6

## PREMESSA

L'art. 6 co. 2 lett. e) del D.lgs. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

La Direzione, nell'ambito del processo di adeguamento della Società alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01, deve necessariamente introdurre un sistema disciplinare, al fine di implementare il modello organizzativo con un ulteriore elemento di tutela dalla realizzazione di comportamenti illeciti che agisca da forza esimente in caso di realizzazione dei reati di cui al richiamato decreto.

La Società è libera di evidenziare, sulla base dei principi di comportamento definiti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, quei comportamenti che danno luogo ad una violazione riconducibile al predetto decreto.

Nel suo complesso, peraltro, il sistema disciplinare di Metaltex Italia garantisce l'efficacia esecutiva dei meccanismi disciplinari e la loro equità e coerenza senza trascurare la gradualità e congruità della punizione rispetto agli specifici casi esaminati.

## SANZIONI

Nel seguito si riportano le modalità di applicazioni delle sanzioni ed i relativi riferimenti normativi suddivisi per tipologia di soggetto "controparte".

### Sanzioni per i lavoratori dipendenti.

La possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare è regolata nelle disposizioni di cui all'art. 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, nell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70), nella L. n. 604/66 in materia di licenziamenti individuali, nonché nei Contratti collettivi di lavoro e nell'art. 2119 del Codice Civile che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Le disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico (che ne costituisce parte integrante) sono fonti aziendali delle obbligazioni contrattuali poste a carico dei Dipendenti di Metaltex Italia.

Il mancato rispetto del Codice Etico – come in esso espressamente indicato – nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 costituiscono inadempimento, da parte del lavoratore, che come tale risulta passibile di sanzione disciplinare.

La previsione e l'applicazione delle sanzioni deve essere proporzionale alla violazione connessa. La gradualità della sanzione può estendersi nell'ambito della tipologia delle sanzioni previste dal contratto collettivo applicabile a Metaltex Italia e rappresentate da:

- Rimprovero verbale;
- Biasimo scritto;
- Multa;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

### Sanzioni per i Dirigenti.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello di Organizzazione e del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare eventualmente e nel caso in cui non venga leso l'elemento fiduciario, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, di natura conservativa con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai dirigenti.

**Misure nei confronti dell'Alta Direzione, Consiglieri, Sindaci.**

In caso di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001 da parte dell'Alta Direzione e/o Consiglieri e/o Sindaci, il Consiglio di Amministrazione di Metaltex Italia, sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto apicale.

**Misure nei confronti dei lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi.**

Per tutti i soggetti che vengano ad intrattenere rapporti contrattuali con Metaltex Italia, in qualità di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi, qualora si concretizzassero gravi inadempimenti in relazione a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico la Società ha la facoltà di provvedere ad una riduzione del corrispettivo, al recesso per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto ai sensi dell'art. 1454 e segg. del Codice Civile; resta salva, in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento di danni.

## DIFFUSIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo 231, necessita di idonea diffusione e pubblicità; Metaltex Italia oltre al rispetto formale degli obblighi di affissione prevede anche lo svolgimento di apposite sessioni informative.

Maslianico, lì 27/05/25

**Metaltex Italia Spa**
Il Legale Rappresentante Pro tempore

.